



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 12.12.2023
COM(2023) 637 final

2023/0463 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza
della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica
la direttiva (UE) 2019/1937**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 637 final} - {SWD(2023) 660 final} - {SWD(2023) 663 final} -
{SWD(2023) 664 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno delle attività condotte al fine di influenzare lo sviluppo, l'elaborazione o l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali pubblici nell'Unione ("attività di rappresentanza d'interessi") per conto di paesi terzi, stabilendo norme armonizzate che garantiscano un livello elevato di trasparenza di tali attività quando queste sono svolte nel mercato interno.

Conseguire un livello elevato di trasparenza in tale settore inoltre consentirebbe a cittadini, decisori pubblici e altri portatori di interessi di comprendere meglio quali i sono paesi terzi che richiedono la fornitura di attività di rappresentanza d'interessi.

In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, l'attività di rappresentanza d'interessi, compresa quella fornita a paesi terzi, costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Le attività di rappresentanza d'interessi sono regolamentate in diversi modi negli Stati membri. Attualmente 15 Stati membri¹ sono dotati di un registro per la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, sebbene non sempre a livello nazionale. Le misure predisposte dagli Stati membri dotati di un quadro normativo si differenziano per gli aspetti seguenti: la portata dei soggetti e delle attività interessate, tra cui le definizioni delle attività di rappresentanza d'interessi pertinenti; le soglie per le dimensioni dei soggetti o il livello delle attività che fanno scattare requisiti di trasparenza o di registrazione; i requisiti relativi alla conservazione della documentazione; i dati raccolti dai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi, compresi quelli relativi alla loro identità e a quella dei loro clienti; l'esistenza, i poteri, la struttura e l'indipendenza delle autorità di controllo; la natura e l'importo delle sanzioni, ove previste, e la frequenza degli aggiornamenti delle informazioni registrate. 12 Stati membri non regolamentano la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi. Il quadro normativo è dunque estremamente frammentato in tutta l'Unione².

Tale frammentazione ostacola le attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno, anche quando sono svolte per conto di paesi terzi, il che compromette il buon funzionamento del mercato interno stesso. Le divergenze tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e costi di conformità maggiori per i soggetti che intendono svolgere attività di rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero. Le condizioni di disparità dirottano le attività di rappresentanza d'interessi dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati. Esiste, a sua volta, il rischio della scelta opportunistica del foro e dell'arbitraggio regolamentare, ossia lo sfruttamento delle differenze tra i requisiti normativi da parte di soggetti che intendono eludere la normativa in alcuni Stati membri.

I governi dei paesi terzi fanno un uso sempre maggiore delle attività di rappresentanza d'interessi, insieme ai canali e ai processi diplomatici formali, per promuovere i propri obiettivi strategici³. Gli Stati membri riconoscono che tale situazione rappresenta un'opportunità per i soggetti dei paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza e di influenzare

¹ L'allegato 6 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta (SWD(2023) 663 final) presenta un'analisi completa dei quadri normativi degli Stati membri.

² Si veda la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

³ OCSE, *Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, pag. 43.

in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione. Al fine di affrontare il tema delle influenze straniere, alcuni Stati membri stanno quindi valutando l'elaborazione di nuove norme, anche attraverso l'imposizione di obblighi generali ai soggetti che ricevono finanziamenti esteri che in pratica sarebbero applicati alla fornitura di attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Vi è dunque la probabilità di un aumento della frammentazione descritta sopra, in particolare in relazione alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Ciò esporrebbe i soggetti che svolgono tali attività a ulteriori difficoltà nel momento in cui le forniscono a paesi terzi nel mercato interno.

Se presentate in modo trasparente, le idee che originano dai paesi terzi possono dare un contributo utile al dibattito pubblico e costituiscono un elemento positivo del dialogo internazionale. Tuttavia, se svolta in maniera occulta, l'attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi rischia di essere utilizzata come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione⁴. Plasmando l'opinione pubblica, essa è poi in grado di influenzare le scelte politiche con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

Come ha osservato l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE"), *l'influenza e l'attività di rappresentanza d'interessi stranieri possono avere un impatto trasformativo sulla vita politica di un paese, non solo sulle politiche interne ma anche sulla politica estera, sul sistema elettorale, sugli interessi economici e sulla capacità di tutelare gli interessi nazionali e la sicurezza nazionale*⁵. I governi stranieri possono utilizzare le risorse pubbliche per condurre campagne di influenza durature e ad ampio raggio. I rischi connessi alle attività di lobbying e di influenza da parte di governi stranieri sono dunque maggiori rispetto a quelli derivanti da attività svolte puramente a livello nazionale⁶.

Vi è inoltre una carenza di informazioni sulla rappresentanza d'interessi svolta per conto di paesi terzi nel mercato interno. Gli Stati membri non raccolgono tali informazioni in modo coerente, né le condividono in modo sistematico. Ciò rende difficile individuare e mappare in modo coordinato ed efficiente le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi negli Stati membri in tutta l'Unione. Inoltre la mancanza di trasparenza in merito al finanziamento di alcune attività di rappresentanza d'interessi non permette ai cittadini e ai decisori politici di individuare le fonti di tale finanziamento. La carenza di informazioni costituisce un altro fattore che potrebbe indurre gli Stati membri a rispondere a tale fenomeno in modi diversi. Tali informazioni sono di interesse pubblico, sia in quanto obiettivo della legislazione nazionale che disciplina le attività di rappresentanza d'interessi già menzionate, sia per i soggetti interessati e i cittadini che, più in generale, vogliono capire come sono influenzate le decisioni pubbliche.

La mancanza di informazioni e il conseguente ostacolo a un controllo efficace non solo vanno a scapito del funzionamento del mercato interno, ma anche della democrazia nell'Unione, in quanto intaccano la fiducia dei cittadini dell'Unione nei processi democratici e nei decisori, nonché la loro capacità di esercitare i propri diritti e responsabilità. Un recente sondaggio Eurobarometro su cittadinanza e democrazia ha mostrato che circa otto europei su dieci

⁴ Il termine "ingerenza straniera" è utilizzato per distinguere le attività di influenza, che costituiscono parte integrante delle relazioni diplomatiche, dall'ingerenza straniera, ossia le attività svolte da, o per conto di, un soggetto statale straniero, e che hanno carattere coercitivo, occulto, ingannevole o corruttivo e sono contrarie alla sovranità, ai valori e agli interessi dell'Unione.

⁵ OCSE (2021), *Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, pag. 44.

⁶ OCSE (2021), *Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, pag. 45.

ritengono che l'ingerenza straniera nei sistemi democratici dell'Unione sia un problema grave che deve essere affrontato⁷. L'84,5 % dei rispondenti alla consultazione pubblica ritiene che le attività di lobbying o di pubbliche relazioni retribuite o controllate da paesi terzi siano associate a un rischio elevato di ingerenze straniere occulte. Il Parlamento europeo⁸ e il Consiglio⁹ hanno sottolineato l'importanza di affrontare la minaccia che l'ingerenza straniera rappresenta per la democrazia. Tali preoccupazioni si sono accentuate dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

L'obiettivo principale della presente proposta, che integra le misure vigenti a livello dell'Unione, sarebbe di **introdurre norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità nel mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi**. Stabilendo requisiti comuni in materia di trasparenza per tali attività, l'iniziativa migliorerebbe il funzionamento del relativo mercato interno, creando condizioni di parità, riducendo i costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a livello transfrontaliero e impedendo l'arbitraggio regolamentare. Un elemento fondamentale della proposta è costituito dall'istituzione di registri nazionali per i soggetti che svolgono tali attività.

La direttiva proposta, che prevede una piena armonizzazione, stabilirebbe requisiti armonizzati in materia di trasparenza e un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo, un regime sanzionatorio armonizzato limitato alle sanzioni amministrative, autorità di controllo indipendenti, requisiti intesi a impedire la stigmatizzazione e, in particolare, risponderebbe alla necessità di garantire che il fatto di essere soggetti alle norme sulla trasparenza non produca conseguenze negative. Ciò impedirà in modo efficace la sovraregolamentazione e la stigmatizzazione. Nel quadro delle norme armonizzate, agli Stati membri sarebbe vietato discostarsi dalle norme stabilendo requisiti di trasparenza più ampi.

Il presente intervento mirerebbe inoltre a rafforzare l'integrità delle istituzioni democratiche dell'Unione e degli Stati membri, oltre che la fiducia che il pubblico vi ripone, garantendo la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e migliorando la conoscenza della portata, delle tendenze e dei soggetti soggiacenti a tali attività. Inoltre, al fine di stabilire norme a livello globale, potrebbe essere utile un approccio dell'Unione coerente e proporzionato alla trasparenza e alla responsabilità democratica per affrontare le sfide poste dalla rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi. Al contrario, è più probabile che l'attuale approccio frammentato e incoerente degli Stati membri danneggi la reputazione dell'Unione.

⁷ Cfr. [Eurobarometro Flash 528](#) su cittadinanza e democrazia.

⁸ Dal 2019 il Parlamento europeo ha istituito due commissioni speciali INGE e INGE2 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e ha predisposto il rafforzamento della propria integrità, trasparenza e responsabilità, adottando risoluzioni in tale settore. Si veda la risoluzione del Parlamento europeo, del 9 marzo 2022, sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2268(INI)), la risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 2023, sulle raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione (2023/2034(INI)), la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2023, sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2022/2075(INI)).

⁹ Conclusioni del Consiglio "Sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride", del 10 dicembre 2019, 14972/19; conclusioni del Consiglio "L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione - La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia", del 28 settembre 2021, 12301/21; conclusioni del Consiglio "sulla manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri", del 18 luglio 2022, 11173/22.

È necessario un intervento a livello dell'Unione al fine di evitare l'insorgenza di nuovi ostacoli e garantire il corretto funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. In mancanza di un intervento dell'Unione, gli Stati membri affronteranno in modo unilaterale i rischi per la democrazia individuati, rischiando di compromettere il mercato interno della rappresentanza d'interessi svolta per conto di paesi terzi. Il ravvicinamento della normativa degli Stati membri è dunque il primo obiettivo della presente iniziativa.

La presente proposta propone misure specifiche e mirate in modo proporzionato, con l'intento di garantire che i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno possano farlo all'interno di un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio dei soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini. L'esistenza di un solido insieme di garanzie evita possibili ripercussioni negative sui soggetti interessati, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici. La proposta non riguarda i soggetti che ricevono un sostegno finanziario da altri Stati membri o da soggetti di paesi terzi per finalità che non sono collegate alla rappresentanza d'interessi.

Tale approccio differisce radicalmente da quelli osservati in alcune altre giurisdizioni (le leggi sugli "agenti stranieri")¹⁰. Tali leggi spesso comprendono misure che limitano indebitamente lo spazio della società civile stigmatizzando, intimidendo e limitando le attività di alcune organizzazioni della società civile, giornalisti o difensori dei diritti umani. La qualifica di "agente straniero" ai sensi di tali leggi spesso è intesa a compromettere sia la stabilità finanziaria sia la credibilità delle organizzazioni interessate.

Al contrario di tali "leggi sugli agenti stranieri", la presente proposta non attribuisce connotazioni negative alle attività di specifici soggetti, tra cui le organizzazioni della società civile, né intende limitare lo spazio della società civile. Essa prevede piuttosto requisiti in materia di trasparenza e responsabilità applicabili a tutti i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico. Inoltre le misure non vietano alcun tipo di attività né obbligano alla trasparenza dei finanziamenti esteri che non sono collegati alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Infine la proposta comprende le garanzie intese ad assicurare un recepimento e un'applicazione proporzionati e a evitare rischi di stigmatizzazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta integra la proposta di **regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica**¹¹. Quest'ultima mira ad assicurare un livello elevato di

¹⁰ L'Unione condanna fermamente ogni limitazione indebita delle libertà fondamentali e ogni restrizione dello spazio politico e della società civile che sia in violazione del diritto internazionale dei diritti umani, tra cui le cosiddette "leggi sugli agenti stranieri". Si veda, ad esempio, "Russia: dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE in occasione del 10° anniversario dell'introduzione della legge sugli agenti stranieri", disponibile al link seguente: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/07/20/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-10th-anniversary-of-the-introduction-of-the-law-on-foreign-agents/>, "Georgia: dichiarazione dell'alto rappresentante sull'adozione della legge georgiana sulle 'influenze straniere'", disponibile al link seguente: https://www.eeas.europa.eu/eeas/georgia-statement-high-representative-adoption-%E2%80%9Cforeign-influence%E2%80%9D-law_en, e "L'ufficio dell'UE in Bosnia-Erzegovina sugli sviluppi recenti nella Repubblica Srpska", disponibile al link seguente: https://www.eeas.europa.eu/delegations/bosnia-and-herzegovina/eu-bih-recent-developments-rs_en?s=219.

¹¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021) 731 final).

trasparenza dei servizi di pubblicità politica nell'Unione indipendentemente dal mezzo utilizzato e a offrire garanzie aggiuntive applicabili al targeting della pubblicità politica basato sul trattamento dei dati personali.

L'ambito di applicazione della presente iniziativa è diverso da quello della proposta sulla pubblicità politica: esso riguarda le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo. Sono comprese le attività di rappresentanza d'interessi che consistono nell'organizzazione di campagne di comunicazione o pubblicitarie, che potrebbero anche essere considerate come pubblicità politica. Tuttavia la rappresentanza d'interessi riguarda principalmente le attività che non costituiscono anche "pubblicità politica" (ad esempio attività di lobbying i cui destinatari sono direttamente i singoli individui). Inoltre la proposta sulla pubblicità politica riguarderebbe le attività che rientrano nel suo ambito di applicazione, indipendentemente dal fatto che siano fornite per conto di un paese terzo.

Nell'ambito della proposta sulla pubblicità politica, la trasparenza è garantita in particolare mettendo a disposizione dei singoli determinate informazioni con ciascuna pubblicità politica. Inoltre gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi della legge sui servizi digitali¹² dovrebbero mettere a disposizione le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza tramite i registri della pubblicità pubblicati a norma dell'articolo 39 della medesima legge. La presente iniziativa integra questa disposizione rendendo pubblicamente accessibili le informazioni complementari contenute nei registri nazionali degli Stati membri relative ai fornitori delle attività di rappresentanza d'interessi, in particolare una chiara indicazione del paese terzo per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza d'interessi, gli Stati membri in cui sarà svolta e le proposte legislative, le politiche o le iniziative interessate da tale attività.

La presente proposta integra inoltre la **legge sui servizi digitali**, che prevede l'obbligo per i fornitori di piattaforme online di mettere a disposizione alcune informazioni sulle pubblicità che presentano sulle proprie interfacce online. Inoltre la legge sui servizi digitali prevede l'obbligo per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online di compilare e rendere accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile, un registro contenente le informazioni sulle pubblicità. Essa prevede inoltre l'obbligo per tali fornitori di valutare e attenuare i rischi connessi al funzionamento, alla progettazione o all'uso del loro servizio che abbiano effetti negativi reali o prevedibili su una serie di rischi per la società, anche per quanto riguarda il dibattito civico, i processi elettorali e la sicurezza pubblica.

L'ambito di applicazione della presente iniziativa è diverso da quello della legge sui servizi digitali, in quanto comprende le attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Tali attività possono contemplare (ad esempio nell'ambito dell'organizzazione di una campagna pubblicitaria o di comunicazione) la collocazione di pubblicità sulle interfacce online delle piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione della legge sui servizi digitali. In tal caso, la presente iniziativa stabilisce che il soggetto che svolge le attività di rappresentanza d'interessi deve includere i fornitori di servizi di piattaforme online nella sua registrazione e i relativi costi attribuiti ai loro servizi dovrebbero essere inclusi nell'importo della remunerazione dichiarata da tali soggetti. Tuttavia, in tali situazioni, la presente

¹² Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

iniziativa non regola le responsabilità degli intermediari online e non impone obblighi direttamente ai fornitori di piattaforme online.

Inoltre la proposta integra la proposta di **legge europea per la libertà dei media**¹³, che mira ad affrontare la frammentarietà degli approcci normativi nazionali relativi alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale al fine di garantire la libera fornitura di servizi di media nel mercato interno, garantendo al contempo agli Stati membri la possibilità di adattare le politiche in materia di media ai propri contesti nazionali, in linea con le proprie competenze. La proposta pone inoltre l'accento sull'indipendenza e sul finanziamento stabile dei media del servizio pubblico, come pure sulla trasparenza della proprietà dei media e sulla distribuzione della pubblicità statale. La proposta intende stabilire l'obbligo per i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità a rendere facilmente e direttamente accessibili la propria ragione sociale e i nomi dei proprietari diretti, indiretti o effettivi ai destinatari dei servizi, tra cui, in linea di principio, potrebbero essere ricompresi anche governi di paesi terzi. Inoltre i fornitori di servizi di media sarebbero obbligati ad adottare misure ritenute appropriate con l'obiettivo di garantire l'indipendenza delle singole decisioni editoriali.

La **direttiva sui servizi di media audiovisivi**¹⁴ mira a creare e a garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di media audiovisivi, contribuendo al contempo alla promozione della diversità culturale e offrendo un livello appropriato di protezione dei consumatori e dei minori. È piuttosto improbabile che le campagne pubblicitarie condotte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, l'elaborazione o l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali pubblici nell'Unione di cui alla presente proposta rientrino nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Nel caso in cui i fornitori di servizi di media diffondano pubblicità in quanto servizio per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, la presente proposta prevede che tali fornitori di servizi di media debbano essere citati nella registrazione dei soggetti e che i relativi costi siano inclusi nell'importo del compenso dichiarato. Tuttavia in tali situazioni la presente proposta non imporrebbe obblighi ai fornitori.

La presente proposta non riguarda le attività disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, che regola lo statuto e il finanziamento dei **partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**, comprese le donazioni provenienti da un'autorità pubblica di un paese terzo o da un'impresa sulla quale una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante.

Dal 2020 le **relazioni annuali sullo Stato di diritto**¹⁶ monitorano, nell'ambito del pilastro anticorruzione, la regolamentazione della rappresentanza d'interessi e delle attività di lobbying

¹³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2022, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final).

¹⁴ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj>).

¹⁶ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_it.

in tutti gli Stati membri nel quadro delle norme europee e internazionali vigenti. Dal 2022, nel contesto delle relazioni sullo Stato di diritto, la Commissione ha formulato raccomandazioni per gli Stati membri, anche in relazione agli aspetti rilevanti ai fini della rappresentanza d'interessi. Ad esempio, nel 2022, alla Danimarca e alla Slovacchia è stato raccomandato di introdurre norme sull'attività di lobbying, mentre la Romania è stata invitata a introdurre tali norme per i membri del parlamento. Il Belgio è stato invitato a completare una riforma legislativa sulle attività di lobbying; tale riforma istituisce un quadro che prevede un registro per la trasparenza e un'impronta legislativa e si applica sia ai membri del parlamento che al governo. Nello stesso anno alla Spagna è stato raccomandato di continuare ad adoperarsi per presentare una normativa in materia di lobbying, che comprenda l'istituzione di un registro pubblico obbligatorio di lobbisti¹⁷.

Nel 2023, nel contesto delle relazioni sullo Stato di diritto, la Commissione ha constatato i continui sviluppi nel settore del lobbying, in quanto alcuni Stati membri avevano rivisto le proprie norme in materia di trasparenza delle attività di lobbying, in linea con le raccomandazioni del 2022. Per esempio, in Lettonia è stata adottata una nuova normativa in materia di lobbying che prevede la creazione di un registro di lobbying. In Estonia le autorità avevano continuato ad adoperarsi per attuare efficacemente gli orientamenti sulle attività di lobbying. Cipro ha adottato un regolamento di esecuzione in materia di lobbying, che ha chiarito la procedura per la dichiarazione, la registrazione e la pubblicazione delle attività di lobbying. In Lituania le norme vigenti in materia di lobbying hanno dato risultati positivi in termini di dichiarazioni presentate. La relazione sullo Stato di diritto del 2023 conteneva inoltre ulteriori raccomandazioni agli Stati membri relative alle attività di lobbying e alla rappresentanza d'interessi laddove le raccomandazioni del 2022 non erano state pienamente considerate o erano emerse nuove difficoltà¹⁸.

La proposta di **direttiva sulla lotta contro la corruzione**¹⁹ intende proteggere la democrazia e la società dall'impatto della corruzione e propone l'aggiornamento del quadro giuridico penale al fine di includere, oltre i reati di corruzione e appropriazione indebita, quello di traffico d'influenze, abuso di ufficio, intralcio alla giustizia e arricchimento mediante reato di corruzione. Se non contrastate, l'influenza occulta e la generale mancanza di trasparenza nella rappresentanza d'interessi potrebbero favorire e alimentare la corruzione. La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri debbano considerare la situazione in cui tali reati siano commessi a vantaggio di un paese terzo come una circostanza aggravante. La presente proposta integrerebbe la proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione, in quanto si prevede che anche la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi apporterà un contributo positivo alla prevenzione e all'individuazione della corruzione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Coltivare, proteggere e rafforzare la democrazia nell'Unione è una priorità centrale della Commissione enunciata negli orientamenti politici della presidente von der Leyen²⁰.

¹⁷ Nella relazione sullo Stato di diritto del 2022, altre raccomandazioni in materia di lobbying sono state indirizzate a DE, EE, IE, FR, HR, IT, LV, LU, HU, NL e PL.

¹⁸ Ulteriori raccomandazioni relative al lobbying interessano DE, CZ, DK, DE, IE, ES, FR, HR, IT, LV, LU, HU, NL, AT, PL, RO e SK.

¹⁹ Proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final).

²⁰ https://commission.europa.eu/document/aa3bc4a8-50b7-425a-a81c-e7360e01a24d_it.

Nel 2020, nell'ambito dell'obiettivo "Un nuovo slancio per la democrazia europea", la Commissione ha presentato il **piano d'azione per la democrazia europea**²¹, con l'obiettivo di proteggere e rafforzare le democrazie dell'Unione salvaguardando l'integrità delle elezioni, promuovendo elezioni libere e regolari, rafforzando la libertà e il pluralismo dei media e combattendo la disinformazione e le ingerenze straniere.

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022²² la presidente von der Leyen ha annunciato un pacchetto di misure per difendere la democrazia da influenze straniere occulte. Il pacchetto integra le azioni già intraprese a livello dell'UE nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea. Al di là di tale iniziativa, il pacchetto comprende misure specifiche in materia elettorale in vista delle elezioni del Parlamento europeo e misure volte a promuovere uno spazio civico aperto e un impegno inclusivo ed efficace da parte delle autorità pubbliche con le organizzazioni della società civile e i cittadini²³, al fine di rafforzare la resilienza democratica dall'interno.

La presente iniziativa modificherebbe la **direttiva sugli informatori**²⁴ al fine di garantire che questi possano segnalare alle autorità di controllo predisposte dagli Stati membri le violazioni effettive o potenziali dei requisiti della proposta.

La presente iniziativa non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e dell'articolo 215 TFUE. Tali misure costituiscono uno strumento fondamentale della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione attraverso cui questa può intervenire, laddove necessario, per evitare conflitti o rispondere a crisi attuali o future nella sfera internazionale e al fine di promuovere la pace, la democrazia, il rispetto per lo Stato di diritto, i diritti umani e il diritto internazionale. In particolare la presente proposta non pregiudica il divieto di rendere disponibili, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nelle misure restrittive dell'Unione.

La presente iniziativa si collegherà alla proposta di direttiva sulle **attività transfrontaliere delle associazioni (ECBA)**²⁵. Mentre tale proposta crea un'altra forma giuridica di associazioni senza scopo di lucro, ne faciliterà le attività transfrontaliere e garantirà loro alcuni diritti, la presente iniziativa legislativa introdurrà norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi, mirate a influenzare il processo decisionale nell'Unione. In pratica le ECBA saranno tenute a rispettare i requisiti mirati in materia di trasparenza previste dalla presente proposta solo se svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi.

La presente iniziativa lascerebbe impregiudicate le prerogative della Commissione di avviare e condurre indagini sulle sovvenzioni estere distorsive ai sensi del **regolamento sulle**

²¹ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it.

²² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_5493.

²³ COM(2023) 630 final, C(2023) 8626 final e C(2023) 8627 final.

²⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

²⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), che affronta la frammentazione delle norme nazionali per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione e ne facilita le attività transfrontaliere nel mercato interno.

sovvenzioni estere²⁶ o di formulare pareri ai sensi del **regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti**²⁷.

Infine alcuni soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della **direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità**²⁸. Tali casi sarebbero limitati alle situazioni in cui le azioni di una grande impresa fossero attribuite a un paese terzo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 TFUE, che prevede l'adozione di misure volte ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tale disposizione autorizza l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno a oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. È questa la base giuridica appropriata per un intervento che riguarda prestatori di servizi nel mercato interno e affronta la difformità delle legislazioni degli Stati membri che ostacola le libertà fondamentali e ha effetto diretto sul funzionamento del mercato interno.

La difformità delle legislazioni nazionali esiste e sta aumentando, dato che alcuni Stati membri hanno leggi sulla trasparenza applicabili alla rappresentanza d'interessi o intendono promulgarne. Tale situazione crea una frammentazione normativa nella misura in cui le norme che disciplinano la trasparenza dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi in relazione a paesi terzi differiscono per quanto riguarda gli elementi specifici di trasparenza richiesti (le informazioni da divulgare, la frequenza del loro aggiornamento) e il loro ambito di applicazione (le tipologie di attività interessate o esentate).

Tale frammentazione ostacola la fornitura di attività di rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero e probabilmente aumenterà per quanto riguarda la fornitura di tali attività per conto di paesi terzi. Le misure armonizzate in materia di trasparenza mirano a creare condizioni di parità, ridurre i costi di conformità esistenti e l'arbitraggio regolamentare, oltre che l'insorgere di ulteriori ostacoli nel mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi, derivanti dallo sviluppo non coerente delle legislazioni nazionali. In mancanza di un intervento a livello dell'Unione, tale molteplicità è destinata ad aumentare con l'adozione, in alcuni Stati membri, di nuove iniziative relative in particolare alla rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, mentre in altri Stati membri la questione della trasparenza dei servizi di rappresentanza d'interessi non verrà affrontata.

²⁶ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>), che mira a istituire un quadro armonizzato per affrontare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno causate, direttamente o indirettamente, da sovvenzioni estere.

²⁷ Il regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>) istituisce un quadro dell'Unione per il controllo degli investimenti diretti provenienti da paesi terzi per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

²⁸ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>). Si applica a tutte le società a responsabilità limitata (s.r.l.) che non sono PMI ai sensi della direttiva contabile e a tutte le s.r.l. quotate su un mercato regolamentato (anche le PMI quotate), a esclusione delle microimprese.

In linea con il suo obiettivo relativo al mercato interno, la presente proposta prevede che i soggetti si debbano registrare nello Stato membro del loro stabilimento principale, indipendentemente dallo Stato membro in cui intendono svolgere le proprie attività di rappresentanza d'interessi. Inoltre, in casi specifici e nei limiti della proporzionalità, la proposta prevede la possibilità per un'autorità di controllo di richiedere informazioni che potrebbero essere condivise con le autorità di controllo di altri Stati membri.

In linea con l'articolo 2 TUE²⁹, la presente iniziativa mira inoltre a rafforzare l'integrità delle istituzioni democratiche dell'Unione e degli Stati membri, oltre che la fiducia che il pubblico vi ripone, garantendo la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e migliorando la conoscenza dell'entità, delle tendenze e dei soggetti soggiacenti a tali attività. Sebbene l'obiettivo di garantire la trasparenza delle attività con cui i paesi terzi intendono influenzare il processo decisionale pubblico nell'Unione sia un fattore importante nelle scelte relative alle misure di armonizzazione contenute nella presente proposta, quest'ultima ha come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni che determinano il funzionamento del mercato interno.

In considerazione di quanto sopra, è necessaria la piena armonizzazione a livello dell'Unione e l'articolo 114 TFUE è la base giuridica appropriata per la presente iniziativa³⁰.

- **Sussidiarietà**

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

La divergenza esistente tra le norme degli Stati membri in materia di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi per quanto riguarda il loro ambito di applicazione, contenuto ed effetto determina un quadro di norme nazionali la cui disomogeneità rischia di aumentare, soprattutto per quanto riguarda le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Ciò compromette il mercato interno, creando condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a livello transfrontaliero. Tale situazione porta all'arbitraggio regolamentare, finalizzato a evitare le misure in materia di trasparenza, il quale a sua volta intacca la fiducia dei cittadini nell'efficacia della regolamentazione.

Soltanto un intervento a livello di Unione può risolvere tali problematiche, in quanto la regolamentazione a livello nazionale determina già l'insorgenza di ostacoli alle attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi nel mercato interno. Per contro, gli effetti di qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del diritto nazionale sarebbero limitati a un unico Stato membro e rischierebbero di essere aggirati o di essere difficilmente controllabili in relazione a soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi da altri Stati membri. Inoltre alcuni Stati membri attualmente stanno valutando di intraprendere iniziative legislative in materia di influenze straniere che potrebbero non essere in linea con l'approccio proporzionato e mirato della presente iniziativa e che potrebbero non fornire un sistema completo di garanzie. Solo un'azione a livello di Unione può affrontare tale problematica in modo coerente in tutto il mercato interno. L'introduzione di norme comuni e proporzionate

²⁹ Cfr. sentenza del 16 febbraio 2022, *Ungheria contro Parlamento europeo e Consiglio*, causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, in cui la Corte ha dichiarato che l'Unione europea deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere i propri valori.

³⁰ Cfr. anche la sentenza del 10 dicembre 2002, *British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco*, C-491/01, ECLI:EU:C:2002:741, punto 75.

per la trasparenza della rappresentanza d'interessi svolta per conto di paesi terzi a livello dell'Unione è fondamentale al fine di garantire che tali misure siano stabilite in modo coerente in tutti gli Stati membri, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali e, in particolare, di garanzie complete, compreso un ricorso giurisdizionale.

Infine le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi costituiscono una questione di natura transnazionale con implicazioni transfrontaliere che devono essere affrontate a livello dell'Unione. Influenzare le decisioni e i processi politici di uno Stato membro può avere un impatto che va oltre le sue frontiere, in un altro Stato membro o a livello europeo. La mancanza di un'azione a livello dell'Unione può far sì che alcuni Stati membri siano meno consapevoli di altri delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Appare improbabile che gli Stati membri convergano su norme allineate sulle modalità di raccolta di dati comparabili relativi alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi, o che istituiscano un meccanismo di cooperazione sistematica a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni reciproco e con la Commissione.

- **Proporzionalità**

Per quanto riguarda la proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione proposta si limitano a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta si basa sulla normativa dell'Unione vigente ed è proporzionata e necessaria ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. Le misure previste si limitano a quanto necessario per affrontare la frammentazione, attuale e prevista, del quadro normativo pertinente.

La proposta si limita a imporre requisiti di trasparenza solo ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. La proporzionalità dei requisiti di trasparenza è stata attentamente valutata e si riflette nella misura limitata dei requisiti imposti (requisiti di informazione chiaramente limitati, requisiti limitati in termini di conservazione della documentazione, ecc.). La proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma piuttosto a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

La proposta comprende le garanzie necessarie intese ad assicurare un recepimento e un'applicazione proporzionati e a evitare rischi di stigmatizzazione. La proposta non intende impedire ai paesi terzi di far valere il proprio punto di vista, bensì mira a garantire che ciò avvenga in modo trasparente e responsabile. Non impone obblighi ai soggetti per il solo fatto che ricevono finanziamenti dall'estero, ma si concentra piuttosto sul garantire una maggiore trasparenza quando questi svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi che intendono influenzare lo sviluppo, l'elaborazione o l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali pubblici nell'Unione. Per tale motivo, i contributi al finanziamento di base di un'organizzazione o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori di un paese terzo, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.

Inoltre la proposta comprende l'obbligo specifico di presentare le informazioni contenute nei registri nazionali degli Stati membri in modo fattuale e neutrale e in modo tale da evitare la stigmatizzazione dei soggetti registrati. In particolare, la pubblicazione non dovrebbe essere presentata o accompagnata da dichiarazioni o disposizioni che possano creare un clima di

sfiducia nei confronti dei soggetti registrati, tale da dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o di paesi terzi dall'interagire con loro o dal fornire loro sostegno finanziario.

I poteri delle autorità di controllo di richiedere informazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'iniziativa sono attentamente inquadrati al fine di garantire che i soggetti interessate non siano soggette a richieste inutili o eccessive. L'inquadramento è duplice: le autorità di controllo possono richiedere solo un numero limitato di informazioni oltre quelle contenute nel registro nazionale e solo in determinate circostanze.

Al fine di garantire la proporzionalità delle sanzioni, la proposta prevede che le sanzioni imposte dalle autorità di controllo per le violazioni dei requisiti proposti possano essere unicamente di carattere amministrativo e al di sotto di un certo massimale basato sulla capacità economica del soggetto. Le sanzioni penali sono esplicitamente escluse. Gli Stati membri sono responsabili di garantire il divieto di partecipare ad attività che eludono le disposizioni della direttiva.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 114 TFUE garantisce al legislatore il potere di adottare regolamenti e direttive.

Risulta adeguata una direttiva che disponga la piena armonizzazione dei requisiti di trasparenza applicabili ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, l'elaborazione o l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali pubblici nel mercato interno.

Imponendo la piena armonizzazione dei requisiti di trasparenza e responsabilità, l'iniziativa impedisce inoltre la sovraregolamentazione. In particolare, nel quadro delle norme armonizzate, agli Stati membri sarebbe vietato di imporre requisiti di trasparenza più ampi. Gli Stati membri manterrebbero una discrezionalità limitata nell'ambito delle misure pienamente armonizzate e come espressamente previsto dall'iniziativa legislativa. Ad esempio, gli Stati membri sarebbero liberi di predisporre uno o più registri nazionali e autorità di controllo nel proprio territorio (ad esempio, più autorità responsabili di diverse parti del territorio).

È fatta salva la competenza degli Stati membri di stabilire norme nel pieno rispetto del diritto dell'Unione per gli aspetti che non costituiscono oggetto delle norme armonizzate, ad esempio per stabilire norme destinate ai funzionari pubblici che contattano i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta è il risultato di ampie consultazioni con i portatori di interessi, in cui la Commissione ha applicato i principi generali e le norme per la consultazione delle parti interessate. I principali portatori di interessi pertinenti sono stati individuati mediante una strategia di consultazione. Tra ottobre 2022 e maggio 2023 la Commissione ha condotto una prima serie di ampie consultazioni dei portatori di interessi. Ad agosto e settembre 2023 la Commissione ha condotto ulteriori consultazioni con le autorità degli Stati membri, i soggetti commerciali e le organizzazioni della società civile, anche sulle possibili opzioni strategiche.

La Commissione ha commissionato uno studio specializzato esterno a sostegno della preparazione della presente proposta³¹. Nell'ambito di tale studio di sostegno, il contraente ha condotto una serie di consultazioni individuali con i principali portatori di interessi.

Il 16 febbraio 2023 è stata pubblicata una consultazione pubblica, accompagnata da un riscontro sul documento dell'invito a presentare contributi³², che si è conclusa il 14 aprile 2023. Il riscontro e i contributi dei portatori di interessi hanno fornito, in particolare, informazioni utili a elaborare la definizione del problema e le opzioni strategiche. La consultazione pubblica è stata promossa attraverso una campagna sui social media e mediante il sito web della Commissione.

La Commissione ha condotto due indagini Eurobarometro Flash, rispettivamente sulla democrazia e su cittadinanza e democrazia. Dalla prima è emerso che oltre un europeo su cinque considera la propaganda e le informazioni false o fuorvianti provenienti da una fonte straniera non democratica e l'ingerenza straniera occulta nelle politiche e nell'economia del proprio paese, anche attraverso il finanziamento di soggetti nazionali, tra le minacce più gravi alla democrazia³³. La seconda indagine ha rivelato che circa otto europei su 10 concordano sul fatto che l'ingerenza straniera nei sistemi democratici europei sia un problema grave che dovrebbe essere affrontato³⁴.

Inoltre è stata preparata una valutazione d'impatto che presenta motivazioni, analisi ed elementi di prova disponibili per affrontare l'argomento in questione³⁵. La valutazione d'impatto contiene una presentazione e un'analisi dettagliata della strategia di consultazione e dei relativi risultati.

La Commissione ha organizzato diverse riunioni dei gruppi di discussione con i principali portatori di interessi per raccogliere ulteriori prove e dati sui problemi specifici affrontati dall'iniziativa, sull'approccio strategico e sul suo impatto. Tali riunioni dei gruppi di discussione hanno riunito i portatori di interessi impegnati nelle pubbliche relazioni e nelle attività di lobbying, come le organizzazioni rappresentative dei settori pertinenti della comunità imprenditoriale, le società di lobbying, consulenza e pubbliche relazioni, le organizzazioni della società civile e gli operatori del diritto che forniscono servizi di rappresentanza d'interessi. I gruppi di discussione hanno riunito inoltre esperti in materia di settori di rilevanza, come il mondo accademico, le autorità nazionali pertinenti, anche a livello locale, le organizzazioni internazionali e gli organismi di normazione. Si sono tenute altre riunioni, anche ad alto livello, con le organizzazioni della società civile e gli Stati membri.

La Commissione ha inoltre esaminato le posizioni, i documenti analitici e gli studi ricevuti nel contesto della preparazione della proposta. Infine ha anche svolto consultazioni bilaterali con i portatori di interessi, su loro iniziativa.

Nel complesso, i partecipanti ai gruppi di discussione si sono espressi a favore di un'iniziativa che affronta la questione delle norme comuni in materia di trasparenza per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Hanno sottolineato le difficoltà derivanti dal fatto di doversi conformare a sistemi e norme diversi tra gli Stati membri e si sono espressi a favore di norme armonizzate a livello dell'Unione.

³¹ Lo studio sarà reso disponibile all'indirizzo: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/democracy-and-electoral-rights/studies_it.

³² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Transparency-of-covert-interference-by-third-countries_it.

³³ Eurobarometro Flash 522 sulla democrazia.

³⁴ [Eurobarometro Flash 528](#) su cittadinanza e democrazia.

³⁵ Si veda la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Inoltre dalla consultazione pubblica è emerso che i portatori di interessi sono generalmente concordi sulla necessità di un intervento a livello dell'Unione per una maggiore trasparenza delle attività di lobbying, pubbliche relazioni e ogni altra attività che, se svolta per conto di paesi terzi, ha avuto un impatto significativo sulla sfera democratica.

In particolare la maggior parte dei rispondenti alla consultazione pubblica ha affermato che le attività di lobbying e di pubbliche relazioni per conto di paesi terzi comportano un rischio elevato che i paesi terzi interferiscano in modo occulto con lo spazio democratico e il dibattito pubblico dell'Unione e favoriscano la corruzione.

I cittadini dell'Unione sono preoccupati per gli effetti dell'ingerenza straniera sulle democrazie dell'Unione. La maggior parte di loro ha chiesto maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività di rappresentanza d'interessi e una risposta coordinata a livello dell'Unione.

La Commissione ha ricevuto 29 risposte alle ulteriori consultazioni svolte con i portatori di interessi ad agosto e settembre 2023: le organizzazioni della società civile hanno inviato 11 risposte, gli Stati membri 15 e le organizzazioni che rappresentano il settore della rappresentanza d'interessi tre.

Nelle loro risposte al questionario, gli Stati membri hanno ampiamente concordato sul fatto che la società ha un interesse fondamentale a essere informata sulle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Cinque Stati membri hanno espresso specificamente l'opinione che sia necessario predisporre misure armonizzate che rafforzino la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi che intendono influenzare i processi decisionali. Due Stati membri hanno sottolineato che la proposta legislativa dovrebbe essere concepita nel rispetto dei diritti fondamentali. Sette Stati membri hanno affermato che le autorità di controllo dovrebbero essere autorizzate a chiedere informazioni specifiche ai soggetti registrate, a condizione che siano previste delle garanzie.

Nelle loro risposte al questionario, nove organizzazioni della società civile hanno affermato che l'intervento legislativo dovrebbe riguardare tutte le tipologie di attività di rappresentanza d'interessi e non limitarsi a quelle svolte per conto di paesi terzi. Tre organizzazioni della società civile hanno espresso la necessità di fornire una definizione chiara del concetto di rappresentanza d'interessi. Otto organizzazioni della società civile hanno sottolineato la questione di evitare la stigmatizzazione, spiegando che la registrazione non dovrebbe portare alla stigmatizzazione, ma alla normalizzazione della rappresentanza d'interessi, in quanto la sua legittimità non dipende dal soggetto il cui interesse è rappresentato, ma dalle norme etiche che sono applicate quando tale attività è svolta. Tre organizzazioni della società civile hanno fatto specifico riferimento alla necessità di assicurare le garanzie previste dal diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Quattro organizzazioni della società civile hanno chiesto l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i soggetti più piccoli.

Tutti i rappresentanti dell'industria che hanno risposto al questionario sono a favore dell'armonizzazione a livello dell'Unione dell'obbligo di registrazione e di trasparenza. Due rappresentanti dell'industria hanno raccomandato alla Commissione di tenere conto di tutte le forme di attività di rappresentanza d'interessi e di non armonizzare solo quelle svolte per conto di paesi terzi. Tutti i rappresentanti dell'industria hanno concordato sul fatto che nessun soggetto specifico dovrebbe beneficiare di esenzioni dall'ambito di applicazione dei requisiti di trasparenza, per evitare rischi di elusione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Ai fini dell'elaborazione della presente proposta, la Commissione si è avvalsa di un'ampia gamma di competenze.

I dati concreti sono tratti da ricerche interne ed esterne, da ampie attività di consultazione e da riunioni bilaterali con i portatori di interessi, e sono stati supportati da uno studio esterno.

Il lavoro svolto in tal senso in seno al Parlamento europeo (compresa la Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione, inclusa la disinformazione³⁶) e al Consiglio³⁷ ha costituito un ulteriore contributo all'analisi della Commissione.

Oltre alla consultazione pubblica, la Commissione si è impegnata in particolare in diverse riunioni dei gruppi di discussione con i portatori di interessi, con domande specifiche per ogni categoria.

È stato tenuto conto anche degli orientamenti degli organismi di normazione internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa o l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)³⁸. In particolare questi raccomandavano la regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico, nonché la trasparenza e l'integrità di tali attività e dei finanziamenti esteri, ricordando al contempo l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali.

Lo studio a sostegno dell'iniziativa comprende una revisione della letteratura che conferma la prevalenza delle ingerenze straniere nei processi democratici, che nel tempo ha visto una diffusione e un incremento.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con l'iniziativa "Legiferare meglio", la Commissione ha proceduto a una valutazione dell'impatto della presente proposta³⁹.

La Commissione ha esaminato le diverse opzioni strategiche per conseguire gli obiettivi generali della proposta. Sono state valutate tre opzioni strategiche, che presentano gradi diversi di intensità normativa:

la prima opzione considerava un intervento non legislativo. Questa opzione strategica sarebbe consistita nel raccomandare agli Stati membri una serie di misure da applicare alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Gli Stati membri sarebbero stati incoraggiati a prevedere misure in materia di trasparenza analoghe e proporzionate, intese a favorire la responsabilità e il controllo e ad affrontare le sfide che tali attività pongono ai processi democratici. L'attuazione delle raccomandazioni sarebbe stata debitamente monitorata. Gli effetti della raccomandazione sarebbero stati valutati mediante una relazione, all'interno della quale sarebbero state considerate altre misure, tra cui una possibile normativa futura. Questa opzione è stata scartata in quanto un intervento basato unicamente su misure

³⁶ Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 marzo 2022, sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2268(INI)).

³⁷ Cfr. ad esempio le conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2019, sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride (14972/19), le conclusioni del Consiglio, del 28 settembre 2021, sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione - La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (12301/21), le conclusioni del Consiglio, del 18 luglio 2022, sulla manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri (11429/22) e le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2023, sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE (7388/23).

³⁸ Come i principi dell'OCSE per la trasparenza e l'integrità delle attività di lobbying o la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico, CM/Rec(2017)2.

³⁹ SWD(2023) 663 final.

non legislative non avrebbe evitato lo sviluppo di ulteriori ostacoli al funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Inoltre, in assenza di una registrazione applicabile a livello dell'Unione, l'opzione avrebbe comportato costi di conformità più elevati. Questa opzione strategica avrebbe inoltre lasciato un grado di discrezionalità molto elevato a livello nazionale per attuare i requisiti di trasparenza e, in particolare, non avrebbe garantito l'attuazione delle garanzie previste dall'opzione prescelta.

La seconda opzione considerata e successivamente prescelta consiste in un intervento legislativo mirato che si concentra sulla trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. In questo scenario, lo strumento giuridico definirebbe i requisiti di trasparenza e responsabilità applicabili ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Agli operatori economici sarebbe richiesto di conservare un numero limitato di documenti e di fornire, in modo armonizzato, ai registri nazionali istituiti dagli Stati membri un numero limitato di informazioni relative a loro stessi, alle attività che svolgono e ai soggetti dei paesi terzi per conto delle quali agiscono. L'opzione comprende garanzie intese ad assicurare un recepimento e un'applicazione proporzionati e a evitare rischi di stigmatizzazione.

La terza opzione considerata sarebbe consistita in un ampio intervento legislativo che avrebbe previsto obblighi di segnalazione più stringenti e la creazione di un sistema di autorizzazione o di licenza preventiva nell'ambito del quale gli Stati membri potrebbero rifiutare la concessione di una licenza per motivi di sicurezza pubblica. Tale sistema avrebbe introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno di ottenere una licenza per poter fornire tali servizi a paesi terzi. Si è ritenuto che ciò avrebbe probabilmente dato origine a questioni di proporzionalità e avrebbe potuto comportare impatti negativi sulle imprese, in particolare le organizzazioni non commerciali e i soggetti economici più piccoli interessati. Questa opzione avrebbe potuto avere un impatto sproporzionato sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di associazione e la libertà di espressione. Inoltre un sistema di autorizzazione o di licenza preventiva avrebbe rischiato di pregiudicare gli interessi geopolitici dell'Unione: esso avrebbe determinato il rischio di misure di ritorsione da parte dei paesi che attualmente svolgono attività di influenza nell'Unione, in caso di rifiuto delle loro attività. Analogamente, nella misura in cui tale opzione potesse aver compreso restrizioni sproporzionate al diritto alla libertà di associazione, anche la reputazione dell'Unione avrebbe potuto risentirne.

L'opzione strategica prescelta affronta in modo adeguato le lacune normative e le differenze tra gli Stati membri, garantendo al contempo la piena conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. Tale approccio si è anche dimostrato il più vantaggioso in termini di impatto.

In primo luogo, si prevedono impatti economici molto limitati, con ridotti costi di conformità relativi agli obblighi di conservazione della documentazione e di registrazione (allineati quanto più possibile con le procedure operative esistenti) e un numero limitato di soggetti interessati nel mercato interno, stimato tra 712 e 1 068 a seconda dei diversi scenari, nonché costi di applicazione limitati per le amministrazioni nazionali. I registri pubblici istituiti dagli Stati membri sarebbero supportati da strumenti informatici accessibili al pubblico, in linea con la comunicazione sulla bussola per il digitale 2030 e la necessità di promuovere un'elaborazione delle politiche "digitale per definizione" nella legislazione dell'Unione. Si prevede che i costi sostenuti saranno coperti dalla riduzione e dall'eliminazione della frammentazione nel mercato interno.

In secondo luogo, tenendo conto della natura mirata dei requisiti e delle importanti garanzie contenute nella proposta, si prevede che il suo impatto sociale sarà positivo, in quanto

l'iniziativa aumenterà la trasparenza e la responsabilità degli operatori di mercato interessati e migliorerà la conoscenza dell'entità, delle tendenze e dei soggetti soggiacenti alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Si prevede inoltre che l'iniziativa rafforzerà la fiducia del pubblico nel processo decisionale e nella natura dei servizi regolamentati, contribuendo così al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 sulla "Promozione di società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, accesso universale alla giustizia e costruzione di istituzioni responsabili, efficaci e inclusive a tutti i livelli".

Le opzioni specifiche relative all'ambito di applicazione dell'intervento sono state scartate fin dall'inizio. L'opzione di farvi rientrare le sole attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di determinati paesi terzi è stata scartata a causa delle difficoltà operative nel definire e concordare i criteri di differenziazione pertinenti e dell'aumento del rischio di stigmatizzazione per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di tali paesi. L'opzione di farvi rientrare le attività di rappresentanza d'interessi intese a influenzare il processo decisionale nell'Unione, svolte per conto di qualsiasi soggetto è stata scartata in quanto non sarebbe sufficientemente mirata rispetto all'obiettivo perseguito dall'iniziativa (trasparenza dell'ingerenza occulta da parte delle amministrazioni di paesi terzi) e sarebbe sproporzionata.

Infine si prevede che l'iniziativa non avrà alcun impatto ambientale, che rispetterà dunque il principio "non arrecare un danno significativo" e che sarà coerente con l'obiettivo di neutralità climatica, i suoi obiettivi intermedi e gli obiettivi di adattamento stabiliti nella normativa europea sul clima.

Il 17 novembre 2023 il comitato per il controllo normativo ha formulato un "parere positivo con riserve" sul progetto di valutazione d'impatto⁴⁰. Le sue osservazioni si concentravano sulla narrazione alla base dell'iniziativa e sulla presentazione delle opzioni strategiche e dei relativi impatti (ponendo l'accento sulla struttura di governance proposta e sul ruolo che la Commissione vi avrebbe ricoperto). La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene una spiegazione delle modalità con cui le osservazioni sono state attuate.

- **Diritti fondamentali**

Le misure sono concepite nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione, il diritto di voto, il diritto a una buona amministrazione e il diritto alla libertà d'impresa.

Possono essere apportate limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali laddove siano giustificate dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e a condizione che siano proporzionate all'obiettivo perseguito. La garanzia della trasparenza, dell'equità, dell'imparzialità e della responsabilità democratica nel contesto del processo decisionale pubblico e della pubblica amministrazione, nonché la prevenzione di indebite ingerenze occulte in tale processo decisionale e nell'amministrazione, sono motivi imperativi di interesse pubblico.

La proposta prevede restrizioni limitate ai seguenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"): il diritto alla vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà di associazione (articolo 12), la libertà delle arti e delle scienze (articolo 13), la libertà di espressione e d'informazione (articolo 11) e la libertà d'impresa (articolo 16).

⁴⁰ SEC(2023) 637.

Sebbene tali diritti non siano assoluti e possano essere introdotte delle limitazioni, qualsiasi restrizione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tra cui il fatto di limitarsi a quanto necessario e rispettare il principio di proporzionalità.

Il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale

La proposta prevede restrizioni limitate al **diritto alla vita privata** (garantito sia all'articolo 7 della Carta sia all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)) e al **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** (articolo 8 della Carta), nella misura in cui richiede ai soggetti di conservare determinate informazioni e di fornirle alle autorità nazionali, e prevede lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti e l'accesso pubblico a una parte di esse.

Come ha osservato la Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni che impongono o consentono la comunicazione dei dati personali quali il nome, il luogo di residenza o le risorse finanziarie delle persone fisiche a un'autorità pubblica sono da considerarsi un'ingerenza nella loro vita privata e dunque una limitazione del diritto garantito all'articolo 7 della Carta, fatta salva l'eventualità che queste siano giustificate. Lo stesso vale per le disposizioni che prevedono la diffusione al pubblico di tali dati⁴¹. Inoltre la Corte di giustizia ha considerato che mettere i dati personali a disposizione del pubblico in modo tale che siano accessibili a un numero potenzialmente illimitato di persone costituisca una grave interferenza con i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta⁴². Allo stesso tempo, come ribadito dalla Corte di giustizia, i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta non sono assoluti e devono essere considerati alla luce della loro funzione sociale. Tali diritti possono essere limitati qualora la limitazione sia prevista dalla legge, rispetti l'essenza di tali diritti e sia strettamente necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione europea. A tal proposito, l'articolo 8, paragrafo 2, della Carta prevede che i dati di carattere personale debbano essere trattati per finalità determinate e in base al consenso o a un altro interesse legittimo previsto dalla legge⁴³.

Dal momento che prevede l'accesso dei cittadini alle informazioni relative ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno, nonché ai soggetti dei paesi terzi rappresentati, la proposta mira a garantire che i cittadini, i funzionari pubblici e i portatori di interessi, come i giornalisti e le organizzazioni della società civile, possano esercitare un controllo democratico sulla pubblica amministrazione e sul processo decisionale pubblico, per garantirne l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, in particolare potendo ottenere informazioni sui soggetti che entrano in contatto con i decisori, come i funzionari e i rappresentanti eletti. I decisori hanno anche un interesse particolare nel poter ottenere informazioni sui soggetti che intendono influenzarli. In quanto elettori, i cittadini sono anche importanti decisori di per sé e possono essere destinatari di alcuni servizi di rappresentanza d'interessi.

La proposta mira a rafforzare l'integrità delle istituzioni democratiche dell'Unione e degli Stati membri, oltre che la fiducia che il pubblico vi ripone, garantendo la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e migliorando le informazioni

⁴¹ Si vedano, in tal senso, le sentenze del 20 maggio 2003, *Österreichischer Rundfunk e altri*, C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punti da 73 a 75 e da 87 a 89; del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke ed Eifert*, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punti da 56 a 58 e 64; e del 2 ottobre 2018, *Ministerio Fiscal*, C-207/16, EU:C:2018:788, punti 48 e 51).

⁴² Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, *Luxembourg Business Registers*, cause riunite C-37/20 e C-601/20, EU:C:2022:912, punti da 42 a 44.

⁴³ Sentenza del 22 novembre 2022, *Luxembourg Business Registers*, cause riunite C-37/20 e C-601/20, EU:C:2022:912, punti da 45 a 63 e la giurisprudenza citata.

disponibili e la consapevolezza del pubblico dell'entità, delle tendenze e dei soggetti soggiacenti a tali attività⁴⁴. La Corte di giustizia ha riconosciuto che l'obiettivo di una maggiore trasparenza costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico⁴⁵. L'obiettivo perseguito dalla presente proposta costituisce dunque un obiettivo di interesse generale in grado di giustificare le interferenze con i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

L'accesso pubblico alle informazioni relative alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi è adeguato al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di interesse generale perseguito, dal momento che la natura pubblica dell'accesso e la maggiore trasparenza che ne deriva contribuiscono alla creazione di un ambiente di controllo democratico e responsabilità.

La proposta inoltre garantisce che l'interferenza con i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta derivante dall'accesso pubblico alle informazioni sulle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi è adeguata e limitata a quanto strettamente necessario. In primo luogo, l'insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico è limitata, definita in modo chiaro ed esaustivo e pienamente armonizzata in tutta l'Unione. Inoltre i dati personali messi a disposizione del pubblico sono limitati al minimo richiesto al fine di informare i cittadini in merito al soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi e all'attività svolta per conto di paesi terzi. Le informazioni relative unicamente ai decisori interessati e alle autorità nazionali competenti che controllano e monitorano la conformità alla proposta non sarebbero messe a disposizione del pubblico, al fine di prevenire il rischio di abuso delle informazioni fornite.

In secondo luogo, come ulteriore garanzia volta a evitare svantaggi sproporzionati in singoli casi, è possibile derogare al principio secondo cui il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni sulle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. La proposta prevede la possibilità per i soggetti registrati di richiedere che tutte le informazioni fornite, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi imperativi che ne giustifichino la mancata pubblicazione.

In considerazione di quanto sopra, occorre concludere che le limitazioni al diritto alla vita privata e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale previste dalla proposta rispettano l'essenza di tali diritti, rispondono effettivamente a un interesse generale riconosciuto dall'Unione e sono proporzionate e limitate al minimo necessario.

Libertà di associazione

Il diritto fondamentale alla **libertà di associazione** è garantito sia a norma dell'articolo 12 della Carta sia a norma dell'articolo 11 della CEDU a tutte le associazioni, comprese le organizzazioni della società civile, i gruppi di interesse, i sindacati e i partiti politici. La libertà di associazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e

⁴⁴ Come affermato dalla Commissione di Venezia, *"le attività di lobbying si collocano (...) a metà strada tra le attività dei partiti politici e le normali attività delle ONG. (...) Il pubblico ha un chiaro interesse nel conoscere i soggetti che svolgono attività di lobbying che hanno accesso al processo decisionale governativo a scopo di influenza, nonché le loro fonti finanziarie, che siano nazionali o straniere"*. Relazione della Commissione di Venezia sul finanziamento delle associazioni, CDL-AD(2019)002, paragrafo 105.

⁴⁵ Si veda per analogia la sentenza del 18 giugno 2020, *Commissione contro Ungheria (Trasparenza associativa)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 79.

pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire al buon funzionamento della vita pubblica⁴⁶.

Le associazioni devono essere in grado di svolgere le proprie attività e di operare in assenza di ingerenze ingiustificate. La Corte di giustizia ha osservato che le legislazioni che rendono significativamente più difficili l'azione o il funzionamento delle associazioni, rafforzando i requisiti relativi alla loro registrazione, limitando la loro capacità di ricevere risorse finanziarie, assoggettandole ad obblighi dichiarativi e di pubblicità tali da darne un'immagine negativa, o esponendole a un rischio di sanzione, in particolare di scioglimento, possono essere qualificate come limitazioni del diritto alla libertà di associazione⁴⁷.

La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ritiene che un divieto assoluto di finanziamenti esteri o la richiesta di un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità per ricevere o utilizzare tali fondi non siano giustificati⁴⁸.

La proposta non vieta i finanziamenti esteri, non attribuisce connotazioni negative alle attività delle organizzazioni della società civile, né crea un sistema di licenze o autorizzazioni preventive che imponga a tali organizzazioni o ad altre associazioni di richiedere, a livello dell'Unione, una licenza per svolgere attività di rappresentanza d'interessi per conto di un soggetto di un paese terzo.

La proposta si limita a prevedere norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità per quanto riguarda le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi e che intendono influenzare i processi decisionali nell'Unione.

Pur imponendo requisiti di trasparenza, che si può ritenere abbiano un impatto limitato sull'effettivo godimento del diritto alla libertà di associazione in quanto le organizzazioni interessate dovrebbero rispettare gli obblighi di registrazione e segnalazione e pagare i relativi costi, la proposta non pregiudica l'essenza di tale diritto.

Le norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità dovrebbero rafforzare la democrazia aumentando la fiducia nei processi decisionali pubblici e nelle istituzioni, garantendo la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e migliorando le informazioni disponibili sull'entità, le tendenze e i soggetti soggiacenti a tali attività, nonché la consapevolezza del pubblico in tal senso. La Corte ha riconosciuto che l'obiettivo di una maggiore trasparenza costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico⁴⁹. La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ha affermato che "le attività di lobbying si collocano (...) a metà strada tra le attività dei partiti politici e le normali attività delle ONG. (...). Il pubblico ha un chiaro interesse nel conoscere i soggetti che svolgono attività di lobbying che hanno accesso al processo decisionale governativo a scopo di influenza, nonché le loro fonti finanziarie, che siano nazionali o straniere"⁵⁰.

La proposta persegue un obiettivo di interesse generale, alla luce dei principi di apertura e di trasparenza, che deve guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1,

⁴⁶ Sentenza del 18 giugno 2020, *Commissione contro Ungheria (Trasparenza associativa)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 112.

⁴⁷ Sentenza del 18 giugno 2020, *Commissione contro Ungheria (Trasparenza associativa)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 114.

⁴⁸ Relazione della Commissione di Venezia sul finanziamento delle associazioni, CDL-AD(2019)002, paragrafo 147.

⁴⁹ Sentenza del 18 giugno 2020, *Commissione contro Ungheria (Trasparenza associativa)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 79.

⁵⁰ Relazione della Commissione di Venezia sul finanziamento delle associazioni, CDL-AD(2019)002, paragrafo 105.

paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 3, TUE e nel rispetto dei valori democratici condivisi dall'Unione e dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 TUE.

Garanzie specifiche

Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità della limitazione, la proposta si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo e introduce **garanzie specifiche**. Ciò non si applica indiscriminatamente a qualsiasi soggetto che riceva sostegno finanziario dall'estero. In primo luogo, la proposta si concentra su specifiche attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e non riguarda i finanziamenti concessi da un soggetto di un paese terzo (come una sovvenzione strutturale, una donazione, ecc.) che non sono collegati a tali attività⁵¹. In secondo luogo, la proposta riguarda unicamente le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di determinati soggetti di paesi terzi: governi di paesi terzi ed entità la cui azione può essere loro attribuita. La proposta si concentra su un tipo specifico di attività svolte per conto di una determinata tipologia di soggetti; pertanto essa riguarda solo le attività che sono realmente in grado di avere un'influenza significativa sulla vita pubblica e sul dibattito pubblico, per cui l'imposizione di requisiti di trasparenza può essere giustificata dall'interesse pubblico imperativo dichiarato.

La proposta è accuratamente articolata al fine di evitare la stigmatizzazione delle organizzazioni della società civile o delle altre associazioni senza scopo di lucro. Essa regola un tipo specifico di attività (le attività di rappresentanza d'interessi svolte nel mercato interno per conto di governi di paesi terzi), indipendentemente dalla natura del soggetto che le svolge. I requisiti in materia di trasparenza si applicano ugualmente a qualsiasi organizzazione.

Inoltre la proposta contiene solide garanzie per limitare ulteriormente eventuali stigmatizzazioni. In primo luogo, i registri pubblici nazionali dovrebbero essere presentati in modo neutrale e fattuale e in modo da non determinare la stigmatizzazione dei soggetti ivi iscritti. In secondo luogo, gli Stati membri dovrebbero garantire che nello svolgimento dei loro compiti le autorità nazionali competenti si assicurino che il semplice fatto che un soggetto sia un soggetto registrato non comporti conseguenze negative. In terzo luogo, imponendo la piena armonizzazione di tali requisiti di trasparenza, la proposta ne impedisce la sovraregolamentazione e garantisce che i soggetti registrati non possano essere obbligati a presentarsi pubblicamente sulla base di condizioni che ne determinerebbero la stigmatizzazione⁵². Infine i soggetti registrati avrebbero la possibilità di richiedere che tutte le informazioni, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi imperativi che ne giustifichino la mancata pubblicazione.

Inoltre i requisiti sono proporzionati e si limitano a semplici obblighi di registrazione e di conservazione della documentazione. Gli Stati membri dovrebbero recepire tali requisiti e controllarne l'esecuzione in modo che sia proporzionato e non comporti oneri eccessivi per i soggetti interessati.

- Per quanto riguarda la conservazione della documentazione, i soggetti interessati dovrebbero conservare, per un periodo limitato, le informazioni relative all'identità del soggetto del paese terzo per conto del quale è svolta l'attività, una descrizione

⁵¹ La proposta prevede una clausola antielusione per evitare abusi (ad esempio, la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i governi di paesi terzi o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva).

⁵² Una volta registrati, i soggetti sarebbero tenuti a fornire il proprio numero di registrazione solo nell'ambito dei contatti con i funzionari pubblici e non con il pubblico in generale.

dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, i contratti e gli scambi principali con il soggetto del paese terzo nella misura in cui sono essenziali per comprendere la natura e la finalità dell'attività di rappresentanza d'interessi svolta, nonché le informazioni o il materiale che costituisce una componente fondamentale dell'attività.

- Per quanto riguarda la registrazione, i soggetti interessati sarebbero tenuti a fornire solo informazioni limitate relative a se stessi, alle attività che svolgono e ai soggetti dei paesi terzi per conto dei quali le svolgono. La registrazione dovrebbe prevedere una stima⁵³ degli importi annuali ricevuti per tutti i compiti svolti con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, l'elaborazione o l'attuazione della stessa proposta, politica o iniziativa. Dovrebbero essere aggiornate regolarmente solo le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva. Le altre informazioni dovrebbero essere aggiornate solo annualmente.
- Al di fuori dei casi in cui è necessario esaminare il mancato rispetto degli obblighi di registrazione, per i soggetti registrati può essere previsto l'obbligo di condividere i propri dati con l'autorità di controllo solo quando, sulla base di fattori oggettivi, è particolarmente probabile che abbiano un'influenza significativa sulla vita pubblica e sul dibattito pubblico.

Infine la proposta prevede un sistema completo di garanzie. Il controllo sarebbe affidato ad autorità di controllo indipendenti con poteri chiaramente definiti, le cui richieste di informazioni aggiuntive dovrebbero essere motivate e soggette a un effettivo ricorso giurisdizionale. Le sanzioni sarebbero concepite in modo tale da evitare un effetto dissuasivo sui soggetti interessati e sarebbero soggette ad adeguate garanzie, tra cui il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale. Sarebbero pienamente armonizzate e si limiterebbero a sanzioni amministrative entro un massimale specifico basato sulla capacità economica del soggetto. La proposta garantirebbe così che le organizzazioni della società civile e le altre associazioni senza scopo di lucro non siano esposte alla minaccia di sanzioni penali o di scioglimento. Inoltre le sanzioni sarebbero imposte solo a seguito di un avvertimento, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca una violazione del divieto di elusione.

Dagli elementi di cui sopra si evince che, sebbene la proposta possa imporre restrizioni limitate alla libertà di associazione, tali restrizioni perseguirebbero l'obiettivo legittimo di migliorare la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi e sarebbero strettamente limitate alle misure necessarie per raggiungere tale obiettivo.

Libertà delle arti e delle scienze

La **libertà delle arti e delle scienze** è garantita ai sensi dell'articolo 13 della Carta. L'articolo tutela la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica. Esso garantisce la libertà del personale accademico e degli studenti di svolgere attività di ricerca, insegnamento, apprendimento e comunicazione nella società e con essa, senza ingerenze o timori di rappresaglie. La libertà di ricerca scientifica comprende il diritto di definire liberamente i temi di ricerca, di scegliere e sviluppare teorie, raccogliere materiale empirico e impiegare metodi di ricerca accademica, mettere in discussione le opinioni comuni e avanzare nuove idee. Tale

⁵³ Durante la registrazione non sarebbe richiesto l'importo esatto. I soggetti interessati dovrebbero indicare in quale intervallo (ad esempio: da 25 000 a < 50 000 EUR; oppure da 50 000 a < 100 000 EUR) sarebbe ricompreso l'importo annuo. Le informazioni sugli importi annui dichiarati sarebbero rese pubbliche utilizzando intervalli più ampi corrispondenti al livello di dettaglio necessario al fine di informare i cittadini, i loro rappresentanti e gli altri portatori d'interessi.

libertà comprende il diritto di condividere, diffondere e pubblicare i relativi risultati, anche attraverso la formazione e l'insegnamento. I ricercatori sono liberi di esprimere la propria opinione senza essere svantaggiati dall'istituzione o dal sistema in cui lavorano o dalla censura governativa o istituzionale. Si tratta anche della libertà di associarsi in organismi accademici professionali o rappresentativi⁵⁴. La presente proposta non disciplina la libertà di definire i quesiti di ricerca, né il diritto di diffondere e pubblicare i risultati. La proposta non contiene alcun divieto di collaborazione internazionale, anche per quanto riguarda le attività di insegnamento, ricerca e istruzione. Non pregiudica l'autonomia istituzionale degli istituti di istruzione superiore dell'Unione di prendere decisioni indipendenti in merito alla propria governance interna, anche per quanto riguarda questioni finanziarie, questioni relative al personale (capacità di assumere in modo indipendente) e questioni accademiche.

Nessuna delle misure proposte pregiudicherebbe dunque l'essenza del diritto.

Libertà di espressione e d'informazione

Per quanto riguarda la **libertà di espressione e d'informazione** (articolo 11 della Carta e articolo 10 della CEDU), la proposta contribuirebbe positivamente al diritto degli individui di ricevere e diffondere informazioni e idee senza ingerenze da parte dell'autorità pubblica. I cittadini otterrebbero un accesso equo alle informazioni sulle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi che incidono sul processo decisionale pubblico, il che favorirebbe la loro comprensione di tali attività, rafforzerebbe la fiducia che ripongono nell'integrità dei processi decisionali pubblici e scoraggerebbe le ingerenze straniere manipolative, sulla base di garanzie per i diritti relativi ai dati personali delle persone fisiche che forniscono informazioni ai registri nazionali, e anche in situazioni specifiche in cui le organizzazioni registrate hanno un interesse imperativo che giustifica la mancata pubblicazione, in via eccezionale, delle informazioni. A tal riguardo, le misure legislative previste dalla proposta migliorerebbero la trasparenza e la responsabilità dei soggetti che svolgono le attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi e la conoscenza dell'entità, delle tendenze e dei soggetti soggiacenti a tali attività. Il diritto fondamentale di ricevere informazioni sarebbe rafforzato, in quanto i cittadini otterrebbero informazioni utili per esercitare i diritti democratici e responsabilizzare i funzionari pubblici.

Le misure proposte non disciplinano il contenuto o l'oggetto delle attività di rappresentanza d'interessi che ne fanno l'oggetto. Non è richiesta trasparenza in termini di finanziamento delle spese operative non correlate a un'attività di rappresentanza d'interessi, come sovvenzioni strutturali o donazioni.

Stabilire misure di trasparenza potrebbe avere un effetto dissuasivo sulla decisione di svolgere le attività di rappresentanza d'interessi in questione e potrebbe limitare la libertà di espressione dei soggetti la cui azione può essere attribuita al governo di un paese terzo (come un soggetto privato controllato da un paese terzo). Come spiegato in relazione al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale e alla libertà di associazione, tali misure perseguono un obiettivo di interesse generale che può giustificare un'interferenza con tale libertà. Come si è osservato, sono previste garanzie per assicurare che l'interferenza sia proporzionata e necessaria in tutti i casi.

Libertà d'impresa

L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. I requisiti armonizzati faciliterebbero e ridurrebbero gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi da parte dei soggetti che svolgono attività di

⁵⁴ [Dichiarazione di Bonn sulla libertà della ricerca scientifica](#) del 20 ottobre 2020.

rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi; tali soggetti sarebbero dunque favoriti nell'esercizio della loro libertà di impresa.

In virtù della formulazione dell'articolo 16 della Carta, la libertà d'impresa si differenzia dalle altre libertà fondamentali previste dal titolo II della Carta, come la libertà di associazione, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà delle arti e delle scienze, e può essere soggetta a una gamma più ampia di interventi da parte delle autorità pubbliche per limitare l'esercizio dell'attività economica nell'interesse pubblico⁵⁵.

La proposta prevede restrizioni limitate alle attività economiche, in quanto impone ai soggetti l'obbligo di conformità a determinati requisiti nel momento in cui svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Le misure di trasparenza che riguardano tali attività perseguono un obiettivo di interesse generale in grado di giustificare l'interferenza con tale libertà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta ha implicazioni in termini di costi e di oneri amministrativi per la Commissione, in relazione a due categorie di spesa. I costi ricorrenti del personale della Commissione sarebbero, in linea di principio, ricompresi nell'ambito della rubrica "Spese amministrative", mentre i costi per la necessaria estensione del sistema IMI sarebbero ricompresi nel programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori.

L'impatto finanziario e sul bilancio è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione valuterà l'attuazione dell'iniziativa al più tardi a distanza di un anno dalla scadenza per il recepimento della direttiva. La Commissione effettuerà una valutazione della direttiva, esaminandone anche l'efficacia e la proporzionalità, al più tardi a distanza di quattro anni dalla scadenza per il recepimento. Tale valutazione esaminerà in particolare la necessità di modifiche all'ambito di applicazione dell'iniziativa.

- **Documenti esplicativi**

Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva sono necessari documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I contiene le disposizioni generali, tra cui l'oggetto e la finalità della direttiva (articolo 1), le definizioni dei termini chiave utilizzati (articolo 2), l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) e il livello di armonizzazione (articolo 4).

Il capo II contiene le disposizioni relative ai requisiti di trasparenza e di registrazione applicabili alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi. In particolare il capo prevede la possibilità di identificare i soggetti dei paesi terzi per conto dei quali è svolto il servizio di rappresentanza d'interessi (articolo 5), una disposizione relativa al subappalto (articolo 6), l'obbligo di conservazione della documentazione (articolo 7) e l'obbligo per i soggetti non stabiliti nell'Unione di nominare un rappresentante legale (articolo 8).

⁵⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH contro Österreichischer Rundfunk*, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 46.

Inoltre il capo prevede l'istituzione e la tenuta dei registri nazionali da utilizzare per le registrazioni a norma della direttiva (articolo 9). L'articolo 10 stabilisce le norme relative alla registrazione, tra cui le informazioni da fornire (il cui elenco dettagliato è riportato all'allegato I). L'articolo 11 definisce la procedura di registrazione. In tale contesto, ai soggetti registrati deve essere fornito un numero unico di rappresentanza d'interessi europeo (il cui formato è riportato nell'allegato II) e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate della registrazione. L'articolo 12 stabilisce quali parti delle informazioni fornite dai soggetti registrati devono essere messe a disposizione del pubblico (con gli estremi degli intervalli per la pubblicazione degli importi annuali riportati nell'allegato III), nonché un meccanismo che consente ai soggetti registrati di richiedere che tutte le informazioni fornite, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi legittimi imperativi che ne impediscono la pubblicazione. L'articolo 13 prevede la pubblicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione. L'articolo 14 prevede l'obbligo per i soggetti registrati e per i loro subcontraenti di fornire il numero unico europeo di rappresentanza d'interessi quando sono in contatto diretto con i funzionari pubblici.

Il capo III contiene le norme relative al controllo e all'applicazione della normativa. L'articolo 15 fornisce informazioni sulle autorità nazionali competenti ai fini della direttiva e i criteri di indipendenza dell'autorità di controllo. L'articolo 16 stabilisce le condizioni per le richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo e le garanzie che le accompagnano, comprese le soglie applicabili. L'articolo 17 stabilisce le regole relative alla cooperazione transfrontaliera e l'articolo 18 quelle relative alle richieste di informazioni a livello transfrontaliero tra le autorità di controllo. L'articolo 19 istituisce un gruppo consultivo di rappresentanti delle autorità di controllo che assiste la Commissione nello svolgimento di determinati compiti.

Il capo contiene inoltre un divieto di attività volte a eludere gli obblighi stabiliti dalla direttiva (articolo 20) e prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1937⁵⁶ alla segnalazione delle violazioni della direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni (articolo 21). Infine il capo prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate al fine di recepire determinate disposizioni della direttiva (articolo 22).

Il capo IV contiene le disposizioni finali, quali le norme relative all'adozione di atti delegati (articolo 23), le modifiche della direttiva (UE) 2019/1937 riguardanti l'elenco dei settori interessati dalla protezione degli informatori (articolo 24) e la clausola relativa alle relazioni e al riesame (articolo 25). Infine le restanti disposizioni del capo riguardano il recepimento della direttiva (articolo 26) e la sua entrata in vigore (articolo 27).

⁵⁶ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Laddove vengano svolte con il dovuto livello di trasparenza, tali attività permettono di condividere esperienze e punti di vista sui problemi e sulle possibili soluzioni, aiutando i decisori pubblici a capire le opzioni e i compromessi insiti nei diversi approcci.
- (2) La rappresentanza d'interessi è esercitata non soltanto per conto di portatori di interessi nazionali, ma sempre più spesso anche da paesi terzi. Le idee che originano dai paesi terzi possono dare un contributo utile al dibattito pubblico e costituiscono un elemento positivo del dialogo internazionale. Tuttavia, per i funzionari pubblici o per i singoli non è sempre facile riconoscere il coinvolgimento di paesi terzi in attività di rappresentanza d'interessi nell'ambito del loro processo decisionale, né comprendere l'entità, le tendenze e i soggetti soggiacenti a tali attività. Per paesi terzi si dovrebbero intendere i paesi che non sono membri dell'Unione o dello Spazio economico europeo.
- (3) In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, la rappresentanza d'interessi, compresa quella fornita a paesi terzi, costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Il mercato della rappresentanza d'interessi comprende anche le attività di rappresentanza d'interessi svolte dagli stessi soggetti di paesi terzi in modo comparabile a servizi e che sono collegate ad attività di natura economica o si sostituiscono ad esse. Tali attività dovrebbero essere trattate alla stregua dei servizi di rappresentanza d'interessi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Alcuni Stati membri hanno adottato misure specifiche che impongono la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, spesso nel quadro di registri per la trasparenza collegati a un soggetto pubblico. Tali misure nazionali spesso comprendono l'obbligo, per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi, di iscriversi in un registro o di registrare le proprie attività, oppure di raccogliere e conservare informazioni specifiche, ad esempio sui loro clienti e sui servizi che forniscono loro.
- (5) Le misure adottate dagli Stati membri per disciplinare la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi sono molto divergenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di conservazione della documentazione e di registrazione che si applicano ai soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi. Alcuni Stati membri hanno istituito registri obbligatori volti, in particolare, a garantire la trasparenza. Alcuni Stati membri hanno istituito registri volontari, mentre in altri non esistono registri per la rappresentanza d'interessi. Vi sono inoltre notevoli disparità per quanto riguarda la granularità delle informazioni fornite a fini di trasparenza, compreso il tipo di informazioni richieste, ad esempio sugli interessi rappresentati o sul cliente. In alcuni Stati membri le informazioni sulla rappresentanza d'interessi devono essere aggiornate periodicamente, mentre in altri le informazioni devono essere aggiornate ogni volta che si verifica un cambiamento nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi svolta.
- (6) Tali divergenze creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità per i soggetti che desiderano svolgere attività di rappresentanza d'interessi in più di uno Stato membro, con il rischio di dissuadere lo sviluppo e l'esercizio di nuove attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno. I paesi terzi saranno portati a cercare di far rappresentare i loro interessi in più di uno Stato membro al fine di garantirsi una politica che sia loro complessivamente favorevole in tutta l'Unione. Tali condizioni hanno ripercussioni negative per gli operatori economici e ostacolano la rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero nel mercato interno. Inoltre, questa disparità di condizioni di concorrenza dirotta le attività di rappresentanza d'interessi transfrontaliere dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati o in cui l'esecuzione della regolamentazione è limitata. Un siffatto arbitraggio normativo rappresenta anche un'opportunità per i soggetti di paesi terzi che intendono eludere i requisiti di trasparenza.
- (7) Una maggiore consapevolezza dei tentativi di alcuni paesi terzi di influenzare i processi democratici nell'Unione probabilmente spingerà alcuni Stati membri a elaborare nuove norme per garantire la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi. Ciò potrebbe fare aumentare gli ostacoli alla prestazione di tali servizi in più di uno Stato membro a causa della frammentazione del mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi.
- (8) Le divergenze nazionali nelle misure che disciplinano la trasparenza della rappresentanza d'interessi, che riguardano in particolare la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, e l'attuale contesto di maggiore consapevolezza dei rischi di ingerenze straniere nei processi democratici evidenziano la necessità di agire a livello di Unione per regolamentare la fornitura dei servizi di rappresentanza d'interessi svolti per conto di paesi terzi in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di trasparenza di tali attività.

- (9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.
- (10) Stabilendo requisiti di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente e sistematico per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.
- (11) L'istituzione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità e norme comuni in materia di segnalazione favorisce inoltre la responsabilità democratica e una migliore conoscenza comune delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, rispondendo alla necessità di disporre di dati affidabili e coerenti. La necessità di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi è un obiettivo pubblico legittimo, alla luce dei principi di apertura e trasparenza che devono guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), conformemente ai valori condivisi dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE, sostenendo anche l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
- (12) Le attività occulte di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.
- (13) Sebbene in alcuni paesi terzi esistano norme in materia di apertura e trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, tali norme non riguardano le attività volte a influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici. Tali norme non sono pertanto atte a garantire la trasparenza della rappresentanza d'interessi volta a influenzare il processo decisionale nell'Unione.
- (14) Le misure stabilite nella presente direttiva sono proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la trasparenza di un insieme specifico di attività, vale a dire le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Impongono obblighi legati a tali attività, mentre non impongono obblighi ai soggetti per il solo fatto di ricevere finanziamenti dall'estero. La presente direttiva pone l'accento in particolare sull'aumento della trasparenza nei casi in cui i soggetti svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno. In particolare, la presente direttiva impone l'obbligo di garantire che i dati messi a disposizione del pubblico siano presentati in maniera fattuale e neutrale e che le autorità nazionali competenti agiscano in modo tale che il fatto che un soggetto si sia registrato conformemente alle disposizioni della presente direttiva non comporti conseguenze

negative, quali la stigmatizzazione. Essa prevede un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo per garantire la proporzionalità delle misure armonizzate. Le misure stabilite nella presente direttiva sono pienamente conformi ai diritti fondamentali e rispettano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa. Instaurando un livello comune di trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un paese terzo, le misure stabilite nella presente direttiva rafforzano i diritti democratici dei cittadini sanciti dalla Carta.

- (15) I requisiti armonizzati in materia di trasparenza stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sulle norme nazionali che si applicano alle attività di rappresentanza d'interessi per soggetti diversi dai soggetti di paesi terzi, né sul contenuto sostanziale di tali attività o sulle norme di fondo che si applicano alle interazioni dei funzionari pubblici con soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi. Essi non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili alle attività criminali e all'accertamento, alle indagini, al perseguimento, ai controlli e alle sanzioni ad esse relativi, stabilite in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, come quelle relative alla corruzione.
- (16) Al fine di armonizzare i requisiti di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune della rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.
- (17) Dovrebbe esservi un nesso chiaro e sostanziale tra l'attività e la probabilità che questa possa influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici. Per determinare l'esistenza di un siffatto nesso, occorre tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il contenuto dell'attività, il contesto in cui è svolta, il suo obiettivo, i mezzi con cui viene esercitata o il fatto che faccia parte di una campagna sistematica o di lunga durata. Le attività contemplate non dovrebbero limitarsi alle attività volte a promuovere un cambiamento in una determinata politica o legislazione o in un determinato processo decisionale pubblico, ma dovrebbero riguardare anche le attività tese a mantenere lo status quo.
- (18) La rappresentanza d'interessi potrebbe, in particolare, essere esercitata attraverso attività quali l'organizzazione o la partecipazione a riunioni, conferenze o eventi, il contributo o la partecipazione a consultazioni, audizioni parlamentari o altre iniziative analoghe, l'organizzazione di campagne di comunicazione o pubblicitarie, anche attraverso i media, le piattaforme, l'uso di influencer nei social media, le reti e le iniziative dal basso, la preparazione di documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione e indagini, lettere aperte e altro materiale informativo o di comunicazione.
- (19) La rappresentanza d'interessi potrebbe comprendere anche le attività svolte per conto di un soggetto di un paese terzo nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, come la diffusione da parte di gruppi di riflessione di documenti che raccomandano o

favoriscono l'adozione di una politica pubblica specifica. Conformemente al principio della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica sancito dall'articolo 13 della Carta, la rappresentanza d'interessi non dovrebbe comprendere la ricerca svolta da ricercatori in una materia di loro scelta, la diffusione dei risultati di tale ricerca o le attività didattiche o educative svolte conformemente al principio della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale, a meno che tali attività non abbiano il chiaro intento di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici e siano svolte per conto di un soggetto di un paese terzo. In caso contrario, lo svolgimento di tali attività non dovrebbe dar luogo a obblighi di registrazione ai sensi della presente direttiva.

- (20) Le attività svolte da funzionari dei governi di paesi terzi che sono connesse all'esercizio dei pubblici poteri, comprese le attività legate all'esercizio di relazioni diplomatiche tra Stati o organizzazioni internazionali, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe inoltre contemplare le attività svolte dagli avvocati che consistono nella prestazione di consulenza legale o nella rappresentanza in procedimenti legali, di conciliazione o di mediazione di soggetti di paesi terzi e nella salvaguardia dei diritti fondamentali di tali soggetti, quali il diritto di essere ascoltati, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Dovrebbe essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche le consulenze professionali diverse dalla consulenza legale, come gli studi professionali o le perizie destinate a essere utilizzati come prove a sostegno di argomenti in giudizio, le consulenze tecniche o scientifiche riguardanti il rispetto della legislazione tecnica o i servizi di mediazione forniti da un professionista che non è necessariamente un avvocato certificato, in veste di mediatore. Le attività accessorie quali la ristorazione, la messa a disposizione di locali, la stampa di opuscoli o documenti orientativi o la fornitura di servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065³, come i servizi delle piattaforme online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (21) Al fine di armonizzare i requisiti in materia di trasparenza, è necessario concordare una definizione comune dei prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi potrebbero essere persone giuridiche di diritto privato, persone fisiche che esercitano individualmente un'attività professionale di lobbying, nonché altre persone fisiche o giuridiche la cui occupazione principale o occasionale consiste nell'influenzare il processo decisionale pubblico, comprese le società di lobbying e di pubbliche relazioni, i gruppi di riflessione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di ricerca privati, gli istituti di ricerca pubblici che offrono servizi di ricerca, i ricercatori e i consulenti.
- (22) Ai fini della presente direttiva, per funzionari pubblici si dovrebbero intendere i funzionari dell'Unione europea e i funzionari degli Stati membri che ricoprono una carica legislativa, esecutiva, amministrativa o giudiziaria a livello nazionale, regionale o locale.
- (23) Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

un paese terzo, in particolare se quest'ultimo esercita un'influenza determinante su tale soggetto attraverso diritti economici, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. Può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia di tale paese.

- (24) Un'attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se è svolta per conto di un soggetto di un paese terzo. Ciò significa che essa dovrebbe coprire i servizi di rappresentanza d'interessi forniti a soggetti di paesi terzi. Inoltre, poiché un governo di un paese terzo può fare affidamento su soggetti le cui azioni possono essergli attribuite per svolgere attività di rappresentanza d'interessi di natura economica e quindi paragonabili a un servizio di rappresentanza d'interessi, la direttiva dovrebbe contemplare anche tali attività. Può quindi coprire anche la rappresentanza d'interessi interna da parte di soggetti di paesi terzi. La presente direttiva dovrebbe contemplare le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi rivolte a persone fisiche o giuridiche o rese di pubblico dominio in uno o più Stati membri.
- (25) La presente direttiva non dovrebbe riguardare le attività che sostengono o sono allineate agli interessi di un paese terzo, ma senza alcun nesso con tale paese terzo. Ciò include le attività che costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e della libertà di trasmettere e ricevere informazioni e idee, o una manifestazione della libertà accademica, come le attività svolte da persone fisiche che agiscono a titolo personale o dai giornalisti che lavorano per i media di paesi terzi le cui azioni non possono essere attribuite a un paese terzo. La fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e la fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1 della direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, saranno contemplate le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi ai sensi della presente direttiva da fornitori di servizi di media.
- (26) Ai fini dei servizi di rappresentanza d'interessi forniti a un soggetto di un paese terzo, qualsiasi corrispettivo ricevuto in cambio del servizio di rappresentanza d'interessi in questione dovrebbe essere considerato una remunerazione ai fini della presente

⁴ Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. XX, ELI: XXX).

⁵ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj>).

direttiva. In questo concetto possono essere inclusi i contributi finanziari quali prestiti, conferimenti di capitale, remissione di debiti, incentivi fiscali o esenzioni fiscali, ricevuti in cambio di un'attività di rappresentanza d'interessi. La remunerazione potrebbe comprendere anche prestazioni in natura, quali la fornitura, la costruzione e la manutenzione di spazi per uffici in cambio di un servizio di rappresentanza d'interessi. In tali situazioni, spetta al fornitore di servizi di rappresentanza d'interessi fornire una stima del valore del vantaggio ricevuto, ad esempio utilizzando il tasso di mercato.

- (27) La Corte ha stabilito che la caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico delle prestazioni considerate. I contributi al finanziamento di base di un'organizzazione o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori di un paese terzo, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.
- (28) Per disporre di un quadro completo e trasparente degli importi utilizzati per un'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, gli importi annuali dovrebbero includere, ai fini della presente direttiva, la remunerazione totale annua ricevuta dal soggetto di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi e, se non è ricevuta alcuna remunerazione, la stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta. Per gli stessi motivi, tali importi dovrebbero includere i costi per i subcontraenti e le attività accessorie.
- (29) I subcontraenti possono essere considerati come soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare il doppio conteggio delle remunerazioni, nonché per garantire la comunicazione delle informazioni lungo tutta la catena di contratti, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero garantire che i loro accordi contrattuali con i subcontraenti precisino che l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta per conto di un soggetto di un paese terzo e prevedano l'obbligo di trasmettere tale informazione nei casi in cui l'attività sia ulteriormente subappaltata. Su tale base, i subcontraenti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di iscriversi in un registro e di conservare la documentazione e, se del caso, dall'obbligo di designare un rappresentante legale, come previsto dalla presente direttiva.
- (30) Per agevolare il rispetto degli obblighi in materia di registrazione stabiliti dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere autorizzati a chiedere al soggetto per conto del quale è prestato il servizio di dichiarare se è un soggetto di un paese terzo. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero utilizzare al meglio tale diritto al fine di compiere una scelta informata che consenta loro di rispettare pienamente i requisiti stabiliti dalla presente direttiva nell'esercizio delle loro attività.
- (31) Al fine di sostenere l'assunzione di responsabilità e promuovere la consapevolezza degli interessi del paese terzo che rappresentano, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di un soggetto di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a conservare una determinata documentazione. Tale documentazione dovrebbe includere una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, in

particolare del processo decisionale che intende influenzare e del risultato che intende ottenere. La documentazione dovrebbe includere anche l'identità del soggetto del paese terzo, che nel caso di una persona fisica dovrebbe essere intesa come il nome completo della persona fisica. Dovrebbe inoltre includere copie dei contratti e dei principali scambi per comprendere la natura, la finalità e le modalità finanziarie dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché le informazioni o il materiale che costituisce una componente fondamentale dell'attività, come i documenti di sintesi condivisi con i funzionari pubblici.

- (32) I soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali figuranti in tale documentazione più a lungo di quanto necessario per garantire che le autorità di controllo possano svolgere i loro compiti di controllo ed esecuzione. Tale documentazione dovrebbe essere conservata abbastanza a lungo da consentire alle autorità di controllo di ottenere, in casi giustificati, la documentazione conservata sul soggetto del paese terzo e sull'attività di rappresentanza di interessi, nonché i dati aggregati annualmente.
- (33) Al fine di consentire un controllo efficace, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un soggetto di un paese terzo che non hanno un luogo di stabilimento nell'Unione dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione e a garantire che il loro rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.
- (34) Al fine di stabilire requisiti armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un soggetto di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali nel loro luogo di stabilimento. Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.
- (35) A norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, le informazioni sugli obblighi e sulle formalità di registrazione stabiliti dalla presente direttiva sono disponibili attraverso lo sportello digitale unico che, attraverso il portale web "La tua Europa", istituisce uno sportello unico che fornisce alle imprese e ai cittadini informazioni sulle norme e sulle procedure nel mercato unico, a tutti i livelli di governo e un accesso diretto, centralizzato e guidato ai servizi di assistenza e di

⁶ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>).

risoluzione dei problemi, nonché a un'ampia gamma di procedure amministrative completamente digitalizzate. Inoltre, la procedura di registrazione è interamente online e organizzata secondo il principio "una tantum" per facilitare il riutilizzo dei dati.

- (36) Se il soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di un soggetto di un paese terzo è stabilito in diversi Stati membri, la registrazione dovrebbe aver luogo solo nello Stato membro in cui il soggetto ha il suo stabilimento principale. Per stabilimento principale del soggetto si dovrebbe intendere il luogo in cui il soggetto ha la sede centrale o la sede legale in cui sono esercitate le principali attività economiche e il controllo operativo.
- (37) Le informazioni da includere ai fini della presente direttiva nella registrazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e l'effettiva applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero includere i dati relativi al soggetto che svolge esso stesso l'attività di rappresentanza d'interessi, il paese terzo per conto del quale è svolta l'attività, l'identità dei subcontraenti quali definiti dalla presente direttiva che svolgono attività di rappresentanza d'interessi e informazioni sulla specifica attività di rappresentanza d'interessi svolta. Se del caso, dovrebbe essere incluso anche un riferimento ai fornitori di servizi di media o alle piattaforme online in cui gli annunci pubblicitari sono inseriti nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi. La registrazione non dovrebbe riguardare informazioni sugli importi o sull'origine del sostegno finanziario ricevuto che non siano collegate a un'attività di rappresentanza d'interessi.
- (38) Per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a permettere alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali viene esercitata la rappresentanza d'interessi e l'importo che viene speso per tali attività, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'insieme standard di informazioni.
- (39) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, iscritti in un registro nazionale, dovrebbero aggiornare le informazioni nel registro nazionale almeno una volta all'anno. Tuttavia, data l'importanza dell'esattezza delle informazioni contenute in tali registri nazionali ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni di contatto del soggetto registrato dovrebbero essere apportate più rapidamente e in ogni caso entro un periodo di tempo ragionevole.
- (40) L'autorità responsabile di ciascun registro nazionale dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano complete e non contengano errori manifesti. Ciò non dovrebbe comportare una valutazione approfondita dell'esattezza o della veridicità delle informazioni fornite e non dovrebbe essere inteso come un riconoscimento ufficiale dell'esattezza delle informazioni incluse nel registro nazionale. Il rifiuto di includere un soggetto nel registro a causa di informazioni incomplete o manifestamente errate non dovrebbe impedire a tale soggetto di presentare una nuova domanda di registrazione.
- (41) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero essere in grado di dimostrare che hanno rispettato gli obblighi di registrazione. Una volta registrato, a un soggetto dovrebbe essere fornita una copia delle informazioni incluse nel registro nazionale e un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi ("EIRN"). Tale numero dovrebbe servire ad agevolare

l'identificazione in tutta l'Unione dei soggetti registrati a norma della presente direttiva. La composizione del numero EIRN dovrebbe pertanto consentire l'identificazione dello Stato membro di registrazione e dello specifico registro nazionale in cui ha avuto luogo la registrazione. La scelta del codice che identifica il registro nazionale di registrazione dovrebbe risultare logica alle persone che hanno familiarità con l'organizzazione dello Stato membro interessato.

- (42) Una volta registrati nello Stato membro del loro luogo di stabilimento, i soggetti registrati non dovrebbero essere tenuti a registrarsi in altri Stati membri, anche quando vi avviano un'attività di rappresentanza d'interessi. Tuttavia, per facilitare l'accesso dei funzionari pubblici alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi con cui potrebbero interagire, gli altri Stati membri in cui tali attività saranno svolte dovrebbero includere, nei rispettivi registri nazionali, i nomi dei soggetti registrati interessati, il loro numero EIRN e il link alle informazioni contenute nel registro nazionale di registrazione reso pubblico.
- (43) Per garantire il rispetto dell'obbligo di registrazione, le autorità di controllo, qualora dispongano di informazioni affidabili, ad esempio a seguito di una segnalazione di un informatore, secondo cui un soggetto non si è iscritto in un registro, dovrebbero essere autorizzate a chiedere al soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle che permettono direttamente di dimostrare se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Si potrebbe trattare di informazioni del tipo coperto dall'obbligo di conservazione della documentazione, comprese eventuali dichiarazioni ottenute al fine di sapere se un soggetto per conto del quale è svolto un servizio di rappresentanza d'interessi è un soggetto di un paese terzo. Ove possibile, la domanda dovrebbe limitarsi alle informazioni che il soggetto dovrebbe avere in suo possesso. Inoltre, se dispongono di informazioni affidabili su un'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla registrazione, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto di fornire loro le informazioni necessarie per indagare su tale possibile inosservanza. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle direttamente in grado di dimostrare la completezza o l'esattezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'obbligo di registrazione e di aggiornamento. Per quanto possibile, la richiesta dovrebbe limitarsi alle informazioni che dovrebbero essere in possesso del soggetto registrato. Tali richieste dovrebbero essere motivate, indicare le informazioni richieste e i motivi per cui sono necessarie e fornire informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili. Tali richieste dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di indagare su qualsiasi condotta che possa costituire reato ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione.
- (44) La responsabilità democratica è un pilastro del buon funzionamento delle democrazie. Permettendo ai cittadini di accedere alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi attivi nel mercato interno, nonché sui soggetti di paesi terzi che rappresentano, la presente direttiva consente ai cittadini e agli altri portatori di interessi di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità democratici, compresa la loro capacità di esercitare un controllo democratico con piena cognizione dei soggetti i cui interessi sono rappresentati dalle attività di rappresentanza d'interessi cui possono essere esposti essi stessi o i loro rappresentanti eletti. Il controllo pubblico esercitato dai cittadini e dai portatori d'interessi su questioni che interessano la sfera democratica favorisce il bilanciamento dei poteri democratici. La responsabilità democratica favorisce inoltre la

responsabilizzazione dei cittadini, consentendo loro di esprimere ed esercitare le loro scelte democratiche, anche quando votano. In quanto elettori, i cittadini sono importanti decisori a pieno titolo e, in quanto tali, possono essere l'obiettivo di determinati servizi di rappresentanza d'interessi.

- (45) Per garantire la proporzionalità, i dati personali messi a disposizione del pubblico dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate in merito alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Inoltre, le informazioni sugli importi annui dichiarati dovrebbero essere rese pubbliche utilizzando intervalli di valori più ampi di quelli utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai registri nazionali, così da garantire il livello di dettaglio necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate. Le informazioni che sono rilevanti solo per le autorità di controllo, come i dati di contatto delle persone responsabili di un soggetto registrato, non dovrebbero essere rese pubbliche.
- (46) Per facilitare l'accesso da parte dei cittadini, le informazioni dovrebbero essere presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, essere chiaramente visibili e di facile fruibilità, anche grazie all'uso di un linguaggio semplice. Le informazioni dovrebbero essere considerate leggibili da dispositivo automatico se sono fornite in un formato che le applicazioni software possono trattare automaticamente, senza intervento umano, in particolare ai fini dell'identificazione, del riconoscimento e dell'estrazione di dati specifici. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione conformemente ai requisiti di accessibilità previsti dal diritto dell'Unione per garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, in particolare attraverso più canali sensoriali, ove tecnicamente fattibile. La registrazione può aver luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è svolta un'attività di rappresentanza d'interessi. L'accessibilità delle informazioni per i cittadini in tutta l'Unione sarebbe notevolmente facilitata se tali informazioni fossero disponibili in almeno una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad adottare soluzioni tecniche che consentano la traduzione del maggior numero possibile di informazioni in tale lingua. Gli Stati membri non dovrebbero tuttavia essere tenuti a tradurre le informazioni fornite dai soggetti registrati.
- (47) Per tutelare le persone che, a seguito della pubblicazione di informazioni specifiche, possono essere esposte a una violazione dei loro diritti fondamentali, come le ritorsioni nei confronti di persone che lavorano per un soggetto registrato che opera in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo possano, su richiesta, limitare la pubblicazione della totalità o di una parte delle informazioni iscritte nel registro nazionale. Il soggetto registrato dovrebbe dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti delle fattispecie, la pubblicazione dovrebbe essere limitata a motivo di legittimi interessi quali il grave rischio che la pubblicazione esponga una persona a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare tutelati dagli articoli 1 (diritto alla dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) o 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Carta, quali rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o ad esempio segreti commerciali. L'analisi dovrebbe tenere conto dei rischi per l'integrità fisica dei dipendenti o di qualsiasi persona che lavora per il soggetto registrato o ad esso affiliata. I legittimi interessi dovrebbero comprendere anche i rischi per le persone fisiche che beneficiano delle attività del soggetto registrato. Qualsiasi decisione

dell'autorità di controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi della presente direttiva e dovrebbe essere soggetta a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di registrazione. Le decisioni dell'autorità di controllo e, se del caso, dell'autorità giurisdizionale dovrebbero essere adottate tempestivamente. Per consentire al pubblico di sapere che il soggetto registrato ha rispettato l'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva qualora sia concessa una limitazione della pubblicazione, il pertinente campo di dati nel registro nazionale dovrebbe essere sostituito da una menzione indicante che la pubblicazione è stata limitata per motivi di legittimo interesse.

- (48) Per agevolare l'identificazione, da parte dei funzionari pubblici, delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi, i soggetti registrati e i loro subcontraenti dovrebbero fornire il numero EIRN nei loro contatti diretti con tali persone. Il numero EIRN dovrebbe essere fornito proattivamente in ogni contatto con i funzionari pubblici.
- (49) Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità o organismi incaricati di istituire e tenere i registri nazionali e di trattare le domande di registrazione presentate da soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Essi dovrebbero inoltre designare una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto e degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e farli eseguire, nonché dello scambio di informazioni con le autorità di controllo degli altri Stati membri e la Commissione. Per sostenere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo di tali soggetti, è necessario che le autorità di controllo siano imparziali e indipendenti da qualsiasi intervento esterno o da pressioni politiche e dispongano di poteri e risorse adeguate per esercitare una vigilanza efficace e prendere le misure necessarie per garantire il rispetto della presente direttiva.
- (50) Per evitare la stigmatizzazione del soggetto registrato, i dati messi a disposizione del pubblico dovrebbero essere presentati in maniera fattuale e neutrale. Inoltre, nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma della presente direttiva, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che il semplice fatto che un soggetto sia un soggetto registrato non comporti conseguenze negative. In particolare, la pubblicazione non dovrebbe essere presentata o accompagnata da dichiarazioni o disposizioni che possano creare un clima di sfiducia nei confronti dei soggetti registrati, tale da dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o di paesi terzi dall'interagire con loro o dal fornire loro sostegno finanziario. Tra gli esempi di tali azioni stigmatizzanti vi sono le connotazioni negative attribuite ai soggetti registrati o le dichiarazioni denigratorie volte a minare la credibilità e la legittimità degli stessi, insinuando che tentano di influenzare illecitamente i processi democratici.
- (51) Se un paese terzo spende importi particolarmente elevati per la rappresentanza d'interessi o se un soggetto riceve importi particolarmente elevati di remunerazione da uno o più soggetti di paesi terzi, vi sono maggiori probabilità che le attività di rappresentanza d'interessi svolte riescano a influenzare le scelte politiche di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. In questi casi le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di tali paesi terzi al fine di esercitare una vigilanza più approfondita.

- (52) Per garantire una vigilanza proporzionata della presente direttiva, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi di fornire la documentazione necessaria per indagare sull'eventuale inosservanza dell'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero poter agire di propria iniziativa o sulla base della segnalazione di un informatore o dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.
- (53) Le autorità di controllo dovrebbero cooperare sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Tale cooperazione dovrebbe facilitare lo scambio rapido e sicuro delle informazioni. Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di controllo, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di fornire loro le informazioni contenute nella registrazione, comprese quelle che non sono accessibili al pubblico e, in casi specifici, la documentazione conservata dal soggetto nonché le analisi che sono state effettuate. Le autorità di controllo e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire l'attuazione della direttiva. Per comprendere meglio l'entità e la distribuzione delle attività generali di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter chiedere alle autorità di controllo dati aggregati basati sulle informazioni fornite, nell'ambito della loro registrazione, dai soggetti che svolgono la rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi. Per consentire un monitoraggio esaustivo delle modalità e delle caratteristiche delle attività di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione per conto di paesi terzi, tali dati aggregati possono includere informazioni che non sono accessibili al pubblico nei registri, compresi i dati a carattere personali, nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace.
- (54) Per limitare ulteriormente gli oneri amministrativi, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, nonché tra le autorità di controllo e la Commissione avvengono attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori connessi al mercato unico. È opportuno garantire l'interoperabilità del sistema IMI e dei registri nazionali conformemente al quadro europeo di interoperabilità.
- (55) Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti

⁷ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj>).

sull'ambito di applicazione della direttiva, sulla nozione di soggetto di un paese terzo e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.

- (56) Gli informatori possono portare all'attenzione delle autorità di controllo nuove informazioni che possono aiutarle a individuare violazioni della presente direttiva, compresi i tentativi di eludere gli obblighi che essa stabilisce. Per permettere agli informatori di segnalare alle autorità di controllo violazioni effettive o potenziali della presente direttiva e per proteggerli da ritorsioni, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ dovrebbe essere applicabile alla segnalazione di violazioni della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.
- (57) La segnalazione di violazioni da parte degli informatori può essere fondamentale per prevenire, scoraggiare o individuare le violazioni delle norme in materia di trasparenza e vigilanza della prestazione di servizi nel mercato interno che sono rilevanti ai fini del processo decisionale pubblico, come i servizi di rappresentanza d'interessi. Considerato l'interesse pubblico di proteggere il processo decisionale pubblico da tali violazioni e le possibili ripercussioni negative che tali violazioni possono avere sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, e considerato anche il fatto che le disposizioni della presente direttiva non rientrano nei settori di intervento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/1937, è necessario adeguare tali settori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 2 e l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937.
- (58) È opportuno vietare la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, in particolare gli obblighi di registrazione. Tali attività comprendono la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i governi di paesi terzi o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva.
- (59) Per scoraggiare e sanzionare l'inosservanza dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva sia accompagnata da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni non dovrebbero essere di natura penale. Esse dovrebbero tenere conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione in considerazione dell'interesse pubblico in gioco, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica del soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi. Le sanzioni dovrebbero, per ciascun caso, essere effettive, proporzionate e dissuasive, nel debito rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica, le garanzie e l'accesso a mezzi di ricorso effettivi, compreso il diritto di essere ascoltati. Esse dovrebbero fare seguito a un avvertimento emesso da un'autorità di controllo, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca una violazione del divieto di elusione.

⁸ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

- (60) Al fine di modificare le soglie per la richiesta di ulteriori informazioni, l'elenco delle informazioni da fornire al momento della presentazione di una domanda di registrazione e l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁹ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (61) Al fine di garantire un monitoraggio efficace dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe riferire in merito alla sua attuazione a intervalli regolari, se del caso in concomitanza con le relazioni su altre normative pertinenti dell'Unione. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva per esaminarne gli effetti e l'eventuale necessità di ulteriori interventi.
- (62) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il contributo al corretto funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (63) In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze da parte di paesi terzi. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi a fini di influenza apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni, gli Stati membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che paesi terzi possano sfruttare le differenze o le lacune normative.
- (64) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dei soggetti interessati, in particolare quello delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

¹⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

- (65) I regolamenti (UE) 2016/679¹¹ e (UE) 2018/1725¹² del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per tenere il registro o i registri nazionali dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di soggetti di paesi terzi, accedere ai dati personali in tali registri nazionali e scambiare dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, compreso l'uso dell'IMI, e della conservazione della documentazione conformemente agli obblighi in materia previsti dalla presente direttiva. Qualsiasi trattamento di dati personali per tali finalità dovrebbe rispettare, tra l'altro, i principi di minimizzazione dei dati, esattezza dei dati e limitazione della conservazione dei dati e rispettare i requisiti in materia di integrità e riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure atte a garantire la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali contenuti nei rispettivi registri nazionali, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- (66) La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE. In particolare, non pregiudica il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nelle misure restrittive dell'Unione, o di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a essi associati.
- (67) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le prerogative della Commissione di avviare e condurre indagini sulle sovvenzioni estere distorsive ai sensi del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (68) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (69) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXXX¹⁵,

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

¹² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹³ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>).

¹⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

¹⁵ XXXX.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.

Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con soggetti che rappresentano interessi per conto di un soggetto di un paese terzo o dal fornire loro un sostegno finanziario.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "**attività di rappresentanza d'interessi**": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, che in particolare potrebbe essere svolta organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie, organizzando reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;
- (2) "**servizio di rappresentanza d'interessi**": attività di rappresentanza d'interessi svolta normalmente dietro retribuzione, conformemente all'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (3) "**prestatore di un servizio di rappresentanza d'interessi**": persona fisica o giuridica che presta un servizio di rappresentanza d'interessi;
- (4) "**soggetto di un paese terzo**":
 - (a) governo centrale e autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli, di un paese terzo, ad eccezione dei membri dello Spazio economico europeo;
 - (b) soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un soggetto di cui alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso;
- (5) "**attività accessoria**": attività di supporto alla prestazione di un'attività di rappresentanza d'interessi ma che non incide direttamente sul suo contenuto;
- (6) "**importo annuale**":
 - (a) remunerazione totale annua corrisposta da un soggetto di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,
 - (b) se non è corrisposta alcuna remunerazione, stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta,

tenuto conto dell'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, compresi i costi per i subcontraenti e le attività accessorie qualora l'attività sia svolta da un prestatore di servizi sulla base di accordi contrattuali;

- (7) "**subcontraente**": prestatore di servizi di rappresentanza d'interessi con cui il contraente principale, o uno dei suoi subcontraenti, conclude un contratto nel quale si conviene che il subcontraente svolga una parte o l'insieme dell'attività di rappresentanza d'interessi che il contraente principale si è impegnato a svolgere;
- (8) "**soggetti registrati**": soggetti iscritti in un registro nazionale di cui all'articolo 9, conformemente all'articolo 10;
- (9) "**autorità responsabile del registro nazionale**": autorità pubblica o organismo pubblico responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;
- (10) "**autorità di controllo**": autorità pubblica indipendente cui spetta vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e farli eseguire;
- (11) "**funzionario pubblico**":
- (a) funzionario dell'Unione o funzionario di uno Stato membro;
 - (b) qualsiasi altra persona cui sia stata assegnata e che eserciti funzioni di pubblico servizio in uno Stato membro;
- (12) "**funzionario dell'Unione**":
- (a) funzionario o altro agente ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹⁶;
 - (b) persona distaccata presso l'Unione da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione;
- sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;
- (13) "**funzionario di uno Stato membro**": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dall'anzianità di servizio, e qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai soggetti che, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, svolgono le attività seguenti:

¹⁶ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj)).

- (a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a un soggetto di un paese terzo;
 - (b) un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da un soggetto di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza d'interessi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la presente direttiva non si applica:
- (a) ad attività svolte direttamente da un soggetto di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a), che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;
 - (b) alla prestazione di attività di consulenza legale o professionale di altro tipo nei casi seguenti:
 - i) consulenza a un soggetto di un paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;
 - ii) rappresentanza di soggetti di paesi terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;
 - iii) rappresentanza di soggetti di paesi terzi in procedimenti giudiziari;
 - (c) ad attività accessorie.

Articolo 4
Livello di armonizzazione

Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività.

CAPO II – TRASPARENZA E REGISTRAZIONE

Articolo 5
Identificazione del destinatario del servizio

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al soggetto per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un soggetto di un paese terzo.

Articolo 6
Subappalto

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, includano, nei loro accordi contrattuali con subcontraenti, l'informazione secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'obbligo di trasmettere tale informazione ad eventuali altri subcontraenti. I subcontraenti che hanno ricevuto tale informazione non sono tenuti a rispettare i requisiti di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11 per quanto riguarda

l'attività di rappresentanza d'interessi svolta nell'ambito del contratto contenente la suddetta informazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente che dà in ulteriore subappalto il servizio di rappresentanza d'interessi informi il contraente principale, o se del caso il subcontraente dal quale ha ricevuto il contratto per svolgere l'attività di rappresentanza d'interessi, del fatto che l'attività di rappresentanza d'interessi è stata ulteriormente subappaltata e garantisca che gli accordi contrattuali includano l'informazione secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente fornisca al contraente principale, o se del caso al subcontraente di riferimento, le informazioni necessarie per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Conservazione della documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino, per ogni attività di rappresentanza d'interessi rientrante nell'ambito di applicazione di tale articolo, la documentazione relativa a quanto segue:
 - (a) l'identità o il nome del soggetto del paese terzo per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;
 - (b) una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi;
 - (c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il soggetto del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;
 - (d) le informazioni o i materiali che costituiscono una componente fondamentale dell'attività di rappresentanza d'interessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, predispongano annualmente:
 - (a) un elenco di tutti i soggetti di paesi terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;
 - (b) un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario precedente, per paese terzo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino per quattro anni la documentazione relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8
Rappresentante legale

1. Gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che non sono stabiliti nell'Unione di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui svolgono attività di rappresentanza d'interessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale sia incaricato di garantire il rispetto, da parte del soggetto registrato, degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma della presente direttiva e sia destinatario di tutte le comunicazioni delle autorità nazionali competenti con il soggetto in questione ai sensi dell'articolo 15. Qualsiasi comunicazione al rappresentante legale è considerata una comunicazione al soggetto rappresentato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale possa esser ritenuto responsabile dell'inosservanza, da parte del soggetto rappresentato, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto rappresentato. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conferiscano al loro rappresentante legale i poteri necessari e le risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le autorità competenti degli Stati membri e ad assicurare il rispetto delle decisioni di tali autorità.

Articolo 9
Registri nazionali

1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 10, 11 e 12.
2. Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità responsabili dei registri nazionali. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nazionali di cui al paragrafo 1 siano creati e tenuti in modo tale da garantire una presentazione neutrale, fattuale e obiettiva delle informazioni ivi contenute.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dei registri nazionali tengano le registrazioni dei trattamenti di dati personali effettuati all'interno del registro nazionale. Queste registrazioni sono cancellate dopo un anno e possono essere utilizzate solo per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Articolo 10
Registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, stabilito nel loro territorio si iscriva in un registro nazionale al più tardi nel momento in cui inizia ad esercitare la rappresentanza d'interessi.

Gli Stati membri che gestiscono più registri nazionali fanno sì che l'ambito di applicazione di ogni registro nazionale sia chiaramente definito, che i registri coprano tutti i soggetti tenuti ad iscriversi in un registro ai sensi del primo comma e che i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possano ottenere informazioni in merito al registro nazionale in cui sono tenuti ad iscriversi.

2. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che sia stabilito in più di uno Stato membro si registra nello Stato membro di stabilimento principale.
3. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che non sia stabilito nell'Unione si registra nello Stato membro in cui il suo rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 8 è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare solo le informazioni di cui all'allegato I.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, il soggetto sia informato del fatto che tali informazioni saranno pubblicate conformemente all'articolo 12 e che esso può chiedere di non pubblicarle conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto registrato presenti le informazioni seguenti:
 - (a) entro un periodo di tempo ragionevole, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), punti i) e ii);
 - (b) ogni anno, modifiche o aggiunte ai dati forniti ai sensi del paragrafo 4 non contemplate alla lettera a).
7. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto registrato che non può più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possa darne notifica all'autorità responsabile del registro nazionale in cui è iscritto e chiedere la cancellazione da tale registro. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al quale sia imposto, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2 o 3, di iscriversi in un registro nazionale diverso da quello in cui è iscritto ne dà notifica all'autorità responsabile del registro nazionale pertinente e chiede la cancellazione da tale registro.

L'autorità in questione esamina la richiesta entro cinque giorni lavorativi e cancella il soggetto registrato dal registro nazionale se ritiene che esso non possa più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, a seconda dei casi, non debba più essere iscritto nel registro di cui essa è responsabile. Contro la decisione dell'autorità responsabile del registro nazionale pertinente è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario nello Stato membro di registrazione.

8. Gli Stati membri provvedono affinché l'iscrizione, gli aggiornamenti, le richieste di cancellazione dal registro e le richieste ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, possano essere effettuati per via elettronica e a titolo gratuito.
9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza

d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti. I campi dei dati personali indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 11
Procedura di registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità responsabile del registro nazionale garantisca che per ogni domanda di registrazione presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, siano stati forniti tutti gli elementi di cui all'allegato I e che tali elementi non contengano errori manifesti.

L'autorità responsabile inserisce nel proprio registro nazionale una voce corrispondente entro cinque giorni lavorativi dalla domanda di registrazione, a meno che non sia stata presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 2.
2. Nel caso in cui le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità responsabile del registro nazionale chiede al soggetto di completare o correggere la sua domanda di registrazione. Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta da parte del soggetto in questione, l'autorità responsabile del registro nazionale inserisce nel registro la voce corrispondente oppure rifiuta di farlo e informa il soggetto in questione dei motivi per cui la domanda risulta ancora incompleta o contiene dati manifestamente errati.
3. Una volta inserita una voce nel registro nazionale, il soggetto registrato riceve immediatamente, o al più tardi entro cinque giorni lavorativi, dall'autorità responsabile del registro nazionale una conferma dell'avvenuta registrazione, unitamente a un EIRN unico e a una copia digitale delle informazioni inserite nel registro nazionale. L'EIRN è conforme al formato di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità responsabile del registro nazionale dello Stato membro di registrazione notifici ogni nuova registrazione alle autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, degli Stati membri indicati nella registrazione ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera e), immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'inserimento della voce nel registro nazionale. Tale notifica ha luogo anche quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, un soggetto registrato presenta una modifica o un'aggiunta alle informazioni di cui all'allegato I, punto 2, lettera e). La notifica contiene il nome del soggetto registrato, il suo numero EIRN e un link ai registri nazionali in cui ha avuto luogo la registrazione.
5. Gli Stati membri dispongono che le autorità responsabili della tenuta dei registri nazionali nello Stato membro che riceve la notifica di cui al paragrafo 4 includano, nel registro pertinente, le informazioni indicate in tale notifica immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Le informazioni sul soggetto registrato non sono rese pubbliche se, nel registro nazionale pertinente dello Stato membro di registrazione, esse sono oggetto di una deroga alla pubblicazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.
6. Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, i soggetti registrati non sono soggetti a ulteriori obblighi di registrazione in nessun altro Stato membro.

7. Contro le azioni intraprese dalle autorità responsabili dei registri nazionali ai sensi dei paragrafi da 1 a 5, compreso il rifiuto di inserire una voce nel registro o di rilasciare un numero EIRN, è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario. Ciò vale anche qualora non si sia agito secondo quanto stabilito nei suddetti paragrafi.
8. L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili sulla mancata iscrizione di un soggetto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, può chiedere a tale soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.
9. L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili su un'eventuale inosservanza, da parte di un soggetto iscritto in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 10, ad esempio l'aver fornito informazioni inesatte all'atto della registrazione, può chiedere a tale soggetto di fornire le informazioni di cui all'articolo 7 nella misura necessaria ad indagare su tale eventuale inosservanza.
10. La richiesta di cui ai paragrafi 8 e 9 contiene le informazioni seguenti:
 - (a) una descrizione dei motivi alla base dell'indagine sull'eventuale inosservanza;
 - (b) le informazioni richieste e i motivi per cui è necessario indagare sull'eventuale inosservanza;
 - (c) informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.
11. Il soggetto cui è rivolta la richiesta fornisce, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 8 e 9 in modo completo ed esatto.
12. Le richieste di cui ai paragrafi 8 e 9 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.

Articolo 12
Accesso del pubblico

1. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni seguenti contenute nel registro nazionale riguardanti un soggetto registrato:
 - (a) le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), e), f), punti i) e ii), lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h);
 - (b) il numero EIRN rilasciato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;
 - (c) la data di registrazione;
 - (d) la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a).L'importo annuale fornito dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 2, lettera c), è pubblicato secondo la griglia di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, siano chiaramente visibili e di facile fruibilità e siano formulate in un linguaggio semplice. Le informazioni sono messe a disposizione e sono consultabili in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di registrazione e in una lingua ufficiale

dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possano chiedere, su istanza debitamente motivata, una deroga alla pubblicazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il grave rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.
4. Contro qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 è esperibile un ricorso giudiziario nello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri garantiscono che qualunque procedura di ricorso, anche in via giudiziaria, sia espletata in tempi ragionevoli e che la decisione definitiva sia adottata tempestivamente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, dal momento della presentazione della richiesta ai sensi del paragrafo 3 fino al momento in cui la decisione diventa definitiva, le informazioni cui si riferisce la richiesta non siano rese pubbliche.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una decisione di cui al paragrafo 3 sia divenuta definitiva, la voce nel registro nazionale cui si riferisce la decisione indichi, a seconda dei casi, che l'accesso del pubblico è stato limitato in tutto o in parte.

Articolo 13

Pubblicazione dei dati aggregati

1. A decorrere dal 31 marzo [anno successivo al termine di recepimento] ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Stato membro pubblica una relazione basata sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti nel rispettivo registro nazionale e la trasmette alla Commissione. La relazione contiene soltanto:
 - (a) i dati aggregati sugli importi annuali, per paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettere b) e c);
 - (b) i dati aggregati sugli importi annuali, per categoria di organizzazione e per ogni paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera h), e punto 2, lettere b) e c);
 - (c) il numero totale di soggetti di un paese terzo attribuibili a uno specifico paese terzo. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera b);
 - (d) un elenco dei paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto ii).
2. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, pubblica una sintesi dei dati ricevuti ed elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i).

3. Se necessario per garantire che le informazioni figuranti nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri continuino a fornire al pubblico i dati aggregati necessari per comprendere la portata, l'entità e i mezzi delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che si possa redigere l'elenco dei paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il paragrafo 1, in particolare l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali pertinenti.

Articolo 14

Informazioni per i funzionari pubblici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti registrati, nello svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, forniscano, nei loro contatti con i funzionari pubblici, il rispettivo numero EIRN.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i soggetti registrati si avvalgano di subcontraenti, questi ultimi, nello svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, forniscano, nei loro contatti con i funzionari pubblici, l'EIRN del soggetto registrato.

CAPO III – CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 15

Autorità nazionali competenti

1. Ogni Stato membro designa:
 - (a) una o più autorità responsabili dei registri nazionali;
 - (b) una o più autorità di controllo.
2. Ogni autorità di controllo ha accesso ai registri nazionali di cui è responsabile al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, farli eseguire e scambiare informazioni con le autorità di controllo di altri Stati membri e con la Commissione, ove autorizzata in tal senso dalla direttiva stessa.
3. Ogni autorità di controllo ha giurisdizione sui soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che sono tenuti a registrarsi ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, nei registri nazionali di cui essa è responsabile.
4. Se un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non ha designato un rappresentante legale conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, la giurisdizione è esercitata da qualsiasi autorità di controllo di uno Stato membro in cui il soggetto svolge un'attività di rappresentanza d'interessi.
5. Nel caso in cui designi più di un'autorità di controllo, lo Stato membro provvede affinché i compiti di ogni autorità designata siano chiaramente definiti e affinché tali autorità, nell'assolvere i loro compiti, collaborino strettamente ed efficacemente. Gli Stati membri individuano l'autorità di controllo alla quale possono essere indirizzate le comunicazioni da trasmettere all'autorità pertinente del suddetto Stato membro.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercitare le sue funzioni, l'autorità di controllo sia indipendente. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di controllo che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:
 - (a) sia in grado di esercitare le sue funzioni in modo indipendente, al riparo da pressioni politiche o da altre ingerenze esterne, e non solleciti né accetti istruzioni dal governo o da qualunque altro soggetto pubblico o privato;
 - (b) si astenga da qualsiasi atto incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e con l'esercizio delle competenze conferite alle suddette autorità in virtù della presente direttiva.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 dispongano di tutti i mezzi necessari per assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, tra cui risorse tecniche, finanziarie e umane sufficienti.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 garantiscano che dal semplice fatto che un soggetto è un soggetto registrato o è stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non derivino conseguenze negative, come la stigmatizzazione.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 mettano a disposizione del pubblico informazioni e spiegazioni sull'applicazione della presente direttiva, unitamente ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni adottati dal gruppo consultivo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.
10. Entro il [un anno dall'entrata in vigore], gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità nazionali competenti designate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione pubblica un elenco delle autorità nazionali competenti.

Articolo 16
Richieste di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché la facoltà delle autorità di controllo di chiedere ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di fornire informazioni sia limitato dalle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Una richiesta ai sensi del presente articolo può essere presentata solo dall'autorità di controllo avente giurisdizione sul soggetto in questione.
3. Tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafi 8 e 9, una richiesta può essere presentata solo nei casi seguenti e deve limitarsi alla documentazione conservata ai sensi dell'articolo 7:
 - (a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;
 - (b) le azioni del soggetto di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti di paesi terzi le cui azioni

possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:

- i) 8 500 000 EUR per attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione;
- ii) 1 500 000 EUR per attività di rappresentanza d'interessi in un unico Stato membro;

salvo nel caso in cui il soggetto registrato rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e abbia ricevuto, per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente.

4. La richiesta di cui al paragrafo 3 contiene gli elementi seguenti:
 - (a) una dichiarazione indicante quale delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta;
 - (b) la documentazione richiesta;
 - (c) informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.
5. L'autorità di controllo diversa dall'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione che ritenga soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 3 può domandare all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di chiedere al soggetto registrato la documentazione conservata conformemente all'articolo 7.
6. Non appena riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 5 e se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione presenta una richiesta conformemente al paragrafo 3 e trasmette le informazioni ricevute all'autorità di controllo richiedente. Se nei 12 mesi precedenti ha presentato una richiesta conformemente al paragrafo 3 riguardante le stesse informazioni da parte dello stesso soggetto registrato, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmette tali informazioni all'autorità di controllo richiedente senza dover presentare una nuova richiesta.

Se ritiene non soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non richiede o non trasmette le informazioni in questione.
7. Il soggetto al quale è presentata la richiesta fornisce, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni complete richieste ai sensi del paragrafo 4, lettera b), in forma chiara, coerente e comprensibile.
8. Le richieste di cui al paragrafo 3 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.
9. Ove necessario per garantire che le autorità di controllo possano chiedere documentazione a soggetti che potrebbero molto verosimilmente influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, nell'Unione o in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare le soglie finanziarie di cui al paragrafo 3, alla luce degli sviluppi del mercato delle attività di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni o delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, degli sviluppi delle norme e delle prassi internazionali pertinenti.

Articolo 17
Cooperazione transfrontaliera

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo cooperino, se necessario, con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo che abbia motivo di sospettare che un soggetto ricadente nella giurisdizione di un'autorità di controllo di un altro Stato membro non assolve gli obblighi ad esso incombenti in virtù della presente direttiva ne informi l'autorità di controllo di tale Stato membro.
3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e proporzionata e indica almeno:
 - (a) le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto;
 - (b) una descrizione dei fatti, delle disposizioni pertinenti della presente direttiva e dei motivi per cui l'autorità notificante ne sospetta una violazione;La notifica può comprendere qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità notificante, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di sua iniziativa.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 2 comunichi, senza indebito ritardo e comunque entro e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, la sua valutazione della presunta violazione all'autorità di controllo da cui ha ricevuto la notifica e, se del caso, fornisca ulteriori informazioni sulle misure investigative o di esecuzione adottate o previste conformemente all'articolo 11, paragrafo 8 o 9, e all'articolo 22, al fine di garantire il rispetto della presente direttiva.
5. Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale può chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.
6. La cooperazione amministrativa e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, tra le autorità di controllo e con la Commissione, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2, 4 e 5, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 18 della presente direttiva, sono attuati attraverso il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 18
Scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano competenti a chiedere alle autorità di controllo di un altro Stato membro le informazioni seguenti, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 17, paragrafo 2:
 - (a) le informazioni fornite da un soggetto registrato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4;
 - (b) qualunque analisi effettuata da un'autorità di controllo sulla base delle informazioni di cui alla lettera a).
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmetta le informazioni all'autorità di controllo richiedente, a meno che non ritenga che i

requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, nel qual caso fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non trasmette le informazioni in questione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 19. Tali dati aggregati possono contenere dati personali solo nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.
4. Nel trattare i dati personali ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, le autorità di controllo agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le sue attività di trattamento dei dati.

Articolo 19 *Gruppo consultivo*

1. È istituito un gruppo consultivo.
2. Il gruppo consultivo assiste la Commissione adempiendo i seguenti compiti:
 - (a) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche e fornisce consulenza su eventuali orientamenti relativi all'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2, punto 4), lettera b), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 20;
 - (b) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;
 - (c) fornisce consulenza sui formati raccomandati per la pubblicazione dei dati aggregati conformemente all'articolo 13;
 - (d) riferisce alla Commissione eventuali divergenze nell'applicazione della presente direttiva;
 - (e) fornisce consulenza sull'infrastruttura tecnica raccomandata dei registri nazionali creati e tenuti conformemente all'articolo 9.
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante e un suo supplente che rappresentino le autorità di controllo designate conformemente all'articolo 15.
4. I rappresentanti del Parlamento europeo o degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹⁷ possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori.

¹⁷ Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/1/oj).

5. La Commissione presiede il gruppo consultivo e fornisce il servizio di segretariato. Il gruppo consultivo adotta il proprio regolamento interno.
6. Il gruppo consultivo adotta, a maggioranza semplice dei suoi membri, pareri, raccomandazioni o relazioni nell'ambito dei compiti elencati al paragrafo 2.

Articolo 20
Divieto di elusione

Gli Stati membri provvedono affinché sia vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi come obiettivo o risultato l'elusione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 21
Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 si applichi alla segnalazione di violazioni della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

Articolo 22
Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, limitate a sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6.

Le sanzioni sono imposte dall'autorità di controllo avente giurisdizione sul soggetto interessato o da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'autorità di controllo.

2. L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, a 1 000 EUR.
3. In ogni singolo caso, le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto, in particolare, della natura, della reiterazione e della durata della violazione cui si riferiscono tali misure e, se del caso, della capacità economica, tecnica e operativa del soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ha commesso la violazione.
4. Prima di imporre sanzioni, l'autorità di controllo invia al soggetto interessato un avvertimento o un ammonimento in cui evidenzia il rischio di violazione o la violazione da parte del soggetto stesso delle disposizioni della presente direttiva, tranne se si tratta di una violazione dell'articolo 20.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio da parte dell'autorità di controllo delle competenze ad essa conferite dal presente articolo sia soggetto ad opportune garanzie conformemente alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'articolo 13, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

La direttiva (UE) 2019/1937 è così modificata:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente nuovo punto xi):
"xi) norme del mercato interno in materia di trasparenza e buona governance;"
2. nell'allegato, parte I, è aggiunta la seguente nuova lettera K:
"K. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ix) – norme del mercato interno in materia di trasparenza e buona governance:
direttiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno in materia di trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (riferimento alla GU).".

Articolo 25
Relazioni e riesame

1. Entro e non oltre il [12 mesi dopo il termine di recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
2. Entro e non oltre il [4 anni dopo il termine di recepimento], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Tale valutazione esamina l'efficacia e la proporzionalità della direttiva. Essa valuta, tra l'altro, la necessità di modificare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle garanzie previste dalla direttiva. Se del caso, può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 26
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [diciotto mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati nella presente direttiva sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ogni direttiva che stabilisca tali importi.

Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro specificati nella presente direttiva possono essere aumentati o ridotti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

Articolo 27
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.

1.2. Settore/settori interessati

Mercato interno e democrazia

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁷⁴

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale della presente proposta è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Prevedere misure armonizzate in materia di trasparenza per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi.

Obiettivo specifico 2

Garantire l'effettivo controllo degli obblighi stabiliti dalla direttiva.

Obiettivo specifico 3

Garantire una cooperazione transfrontaliera efficiente tra le autorità nazionali competenti al fine di garantire l'attuazione completa ed efficace della direttiva.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Un approccio strategico più omogeneo in tutta l'Unione per quanto riguarda le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi offrirà alle imprese, ai cittadini e agli altri portatori di interessi maggiore chiarezza e prevedibilità, favorendo il funzionamento del mercato interno.

Per gli Stati membri:

gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di registri nazionali per la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e

⁷⁴ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

che questi comprendano le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa. Agli Stati membri che attualmente non sono dotati di tali sistemi sarebbe richiesta l'elaborazione e l'attuazione di un nuovo quadro per la trasparenza e l'istituzione di un registro. Ciò includerebbe l'elaborazione, l'attuazione e il regolare mantenimento di un registro nazionale accessibile al pubblico e l'istituzione delle relative autorità competenti. Per gli altri Stati membri sarebbe previsto l'obbligo di modificare i regimi di trasparenza esistenti che hanno ad oggetto la rappresentanza d'interessi in generale. La portata di tali modifiche dipenderà dalle specificità dei regimi esistenti in relazione a parametri chiave quali l'ambito di applicazione, la tipologia e la natura dei requisiti vigenti e i tipi di meccanismi di monitoraggio e applicazione.

Oltre a predisporre regimi normativi e registri conformi, le autorità degli Stati membri parteciperebbero anche a un gruppo consultivo a livello dell'Unione e prenderebbero parte alla cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, e tra le autorità nazionali e la Commissione, avverrebbe attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori di intervento pertinenti del mercato unico.

Lo studio condotto dalla Commissione a sostegno della proposta ha stimato che le autorità degli Stati membri sosterranno i costi riportati di seguito.

In primo luogo, i costi di familiarizzazione sono costi di attuazione una tantum che le autorità di tutti i 27 Stati membri sostengono durante il primo anno. I costi totali sono stimati tra 1 500 e 4 600 EUR per tutte le autorità degli Stati membri.

In secondo luogo, i costi per garantire la predisposizione di un registro adeguato comprendono i costi delle apparecchiature per la creazione o la modifica di un registro, nonché i costi di mantenimento annuali. Lo studio a sostegno dell'iniziativa ha stimato che i costi di mantenimento per le autorità dei 12 Stati membri che non dispongono di strumenti informatici potrebbero variare da 65 000 a 585 000 EUR. Per il periodo che va dal secondo al decimo anno dell'orizzonte temporale di 10 anni, questi equivarrebbero a un importo compreso all'incirca tra 585 000 EUR e 5,27 milioni di EUR. Per i 15 Stati membri che ne sono provvisti, lo studio ha stimato che l'aggiornamento dei registri per includere i campi dati sugli aspetti della rappresentanza d'interessi relativi ai paesi terzi non comporterà un notevole aumento dei costi di mantenimento, dato il numero limitato di soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intervento. I costi annuali di manutenzione informatica per tali Stati membri saranno quindi considerati come ordinari.

In terzo luogo, il costo per garantire la predisposizione di un regime di gestione, monitoraggio e applicazione adeguato, che potrebbe interessare le autorità di controllo indipendenti, comprende l'istituzione e la gestione di un nuovo regime o la modifica e la gestione di quello esistente. Tali costi sarebbero ricorrenti nel corso del periodo compreso tra il secondo e il decimo anno. I costi stimati a livello dell'Unione sarebbero compresi tra circa 565 000 EUR e 848 000 EUR all'anno e tra 5,65 e 8,48 milioni di EUR nell'arco di 10 anni.

A sua volta, l'attuazione dell'iniziativa comporterebbe diversi vantaggi.

In primo luogo, il vantaggio principale è costituito da una maggiore trasparenza e comprensione del mercato delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto

di paesi terzi. Il rafforzamento dei meccanismi di condivisione delle informazioni tra le autorità degli Stati membri consentirebbe inoltre una migliore visibilità e un migliore controllo delle attività di rappresentanza d'interessi dei paesi terzi. La proposta potrebbe favorire un clima di fiducia tra i diversi soggetti e creare una maggiore fiducia del settore pubblico nel ruolo, nelle intenzioni e nelle pratiche dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno.

In secondo luogo, oltre ai vantaggi diretti, si prevede che la presenza di un regime giuridico e dei relativi registri destinati alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi potrebbe avere impatti indiretti positivi sulla consapevolezza delle questioni relative a tali attività.

Tuttavia è importante sottolineare che permarrrebbero alcune difficoltà, come quelle relative al monitoraggio e all'applicazione delle norme, a causa del rischio che operatori disonesti non si registrino e continuino a operare in modo non etico.

Per i soggetti privati:

in primo luogo, per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi, l'obbligo di conservazione della documentazione implicherebbe una valutazione iniziale di tutte le possibili attività svolte per paesi terzi, la raccolta di informazioni chiave sul soggetto del paese terzo rappresentato e la valutazione delle diverse tipologie di rischio associate all'eventuale attività. Lo studio condotto per la Commissione e la consultazione hanno rilevato che, sebbene molti fornitori di servizi di rappresentanza d'interessi commerciali svolgano già alcune attività assimilabili alla conservazione della documentazione, queste sono spesso di natura informale. La proposta richiederebbe pertanto la formalizzazione delle attività di conservazione della documentazione già eseguite nel contesto delle attività svolte per i paesi terzi.

In secondo luogo, il nuovo quadro comporterebbe anche costi di familiarizzazione. Tali costi sarebbero principalmente un tantum e sarebbero sostenuti nel corso del primo anno di entrata in applicazione del quadro. I costi di familiarizzazione si dividono in costi di familiarizzazione di base e costi di familiarizzazione estesa. I costi di familiarizzazione di base implicano che un vasto numero di soggetti impieghi un tempo limitato nella revisione del testo legislativo e di eventuali orientamenti a esso relativi. Lo studio condotto per la Commissione ha stimato che, per tutti i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno, tali costi sarebbero compresi indicativamente tra 71,2 e 213,5 milioni di EUR, circa 20-60 EUR per organizzazione. I costi di familiarizzazione estesa implicano che un numero molto inferiore di soggetti oggetto dell'iniziativa impieghi più tempo nella revisione del testo legislativo e di eventuali orientamenti a esso relativi, nella valutazione delle implicazioni pratiche, nell'elaborazione di strategie di conformità e nell'attribuzione della responsabilità dei compiti relativi alla conformità. Tali costi varierebbero da circa 57 000 a 256 000 EUR, circa 80-240 EUR per organizzazione.

In terzo luogo, i costi amministrativi comprenderebbero i costi iniziali di registrazione, i costi iniziali di aggiornamento delle informazioni e i costi correnti di diffusione delle informazioni. Per quanto riguarda i costi iniziali di registrazione, le informazioni sugli obblighi e le formalità relativi alla registrazione stabiliti dalla presente direttiva sarebbero disponibili tramite lo sportello digitale unico che, attraverso il portale web La tua Europa, fornisce a imprese e cittadini le informazioni relative alle norme e alle procedure nel mercato unico, a tutti i livelli di governo, e un

accesso diretto, centralizzato e guidato ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché a un'ampia gamma di procedure amministrative interamente digitalizzate. Inoltre la procedura di registrazione si svolge interamente online ed è organizzata conformemente al principio "una tantum" per facilitare il riutilizzo dei dati.

Lo studio a sostegno della preparazione della proposta ha fornito diverse stime dei costi in base alle dimensioni dei soggetti che rientreranno nell'ambito di applicazione. Complessivamente si stima che i costi varieranno da 590 000 EUR a 3,5 milioni di EUR, circa 828-3 314 EUR per organizzazione. Si prevede poi che negli anni successivi tali costi rimarranno costanti. Nell'arco di 10 anni si raggiungerà un costo totale di circa 5,9-35,4 milioni di EUR. Nello specifico, lo studio ha rilevato che i microsoggetti e i piccoli soggetti sosterranno i costi più bassi. In particolare lo studio ha rilevato che il 97,3 % dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta sono microsoggetti o piccoli soggetti (aventi meno di 10 equivalenti a tempo pieno (ETP) nel proprio personale), ciascuno dei quali dovrà sostenere un costo medio di 828 EUR.

In quarto luogo, per le attività di conservazione della documentazione, i riscontri raccolti durante lo svolgimento dello studio suggeriscono che i costi relativi a tali attività potrebbero essere considerati come ordinari, non aggiungendo dunque alcun costo incrementale all'intervento.

D'altra parte, la proposta comporterà anche diversi benefici per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intervento.

In primo luogo, l'eliminazione della frammentazione esistente faciliterebbe la fornitura del servizio tra più Stati membri, in quanto sarebbe necessaria solo una registrazione. Ciò semplificherebbe notevolmente l'ingresso in un nuovo mercato o il lavoro transfrontaliero all'interno dell'Unione inteso a fornire attività di rappresentanza d'interessi.

In secondo luogo, la proposta creerebbe condizioni di parità e una maggiore certezza del diritto per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per i paesi terzi. Ciò si otterrebbe imponendo a tutti i partecipanti al mercato di attenersi a norme chiare che disciplinano tale partecipazione, ad esempio relative all'obbligo di registrarsi e di fornire le stesse informazioni, nonché di svolgere attività armonizzate di conservazione della documentazione. In tal modo si garantirebbe che tutti gli attori economici siano soggetti alle stesse norme in tutto il mercato interno e si eliminerebbe l'attuale frammentazione normativa.

In terzo luogo, la proposta contribuirebbe a normalizzare le attività di rappresentanza d'interessi legittime svolte per conto di paesi terzi, aumentando il livello di trasparenza e di fiducia in questo settore. Ciò consentirebbe di rispondere a importanti quesiti, quali quelli su chi tenta di influenzare il processo decisionale politico e in merito a quali questioni, oltre a incentivare un comportamento etico.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'attuazione della presente proposta seguirà un approccio graduale. Una volta entrata in vigore la presente direttiva, inizierà il lavoro di adattamento del sistema IMI alle sue esigenze, al fine di stabilire un collegamento tra le autorità competenti degli Stati membri prima della scadenza del periodo di recepimento.

Un calendario di attuazione provvisorio può essere illustrato come segue:

- 2024 Entrata in vigore della direttiva e adattamento del sistema IMI;
- 2025/2026 Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello dell'Unione (ex ante)

Diversi Stati membri hanno leggi in materia di trasparenza della rappresentanza d'interessi o stanno per promulgarne. La divergenza tra le norme per quanto riguarda il loro ambito di applicazione, contenuto ed effetto determina un quadro di norme nazionali la cui disomogeneità rischia di aumentare, soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Ciò pregiudica l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi nell'Unione. Solo un intervento a livello dell'Unione può risolvere tale problema, in quanto la regolamentazione a livello nazionale sarebbe finalizzata a garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi nella vita pubblica dello Stato membro in questione, con scarsa considerazione degli ostacoli posti alle attività di rappresentanza d'interessi svolte a livello transfrontaliero. Le norme nazionali, inoltre, non riuscirebbero a rispondere sistematicamente alle azioni dei paesi terzi che intendono influenzare in modo occulto il processo decisionale dell'Unione.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I dati concreti della presente proposta sono tratti da ricerche interne ed esterne, da ampie attività di consultazione e da riunioni bilaterali con i portatori di interessi, e sono stati supportati da uno studio esterno.

Si è tenuto conto degli orientamenti degli organismi di normazione internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa o l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In particolare questi raccomandavano la regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico, nonché la trasparenza e l'integrità di tali attività e dei finanziamenti esteri, ricordando al contempo l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali.

La proposta si basa inoltre sulla terminologia e sui concetti utilizzati nell'ambito del registro per la trasparenza dell'UE.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a difendere la democrazia dalle influenze straniere occulte annunciate dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022. Il pacchetto integra le azioni già intraprese a livello dell'Unione nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea. Al di là della presente iniziativa, il pacchetto comprende misure specifiche in materia elettorale in vista delle elezioni del Parlamento europeo e misure volte a promuovere uno spazio civico aperto e un impegno inclusivo ed efficace da parte delle autorità pubbliche con le organizzazioni della società civile e i cittadini, al fine di rafforzare la resilienza democratica dall'interno.

La proposta fa parte di una serie di iniziative che riflettono un approccio proattivo verso l'integrazione dei valori dell'Unione nella società europea. Dal 2020, il ciclo di relazioni sullo Stato di diritto ha esaminato le norme e le istituzioni alla base del funzionamento delle democrazie. Inoltre la recente iniziativa sull'anticorruzione intende proteggere la democrazia e la società dall'impatto corrosivo della corruzione.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi necessari ad adattare il sistema IMI per consentire la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti prevista dalla presente proposta saranno finanziati dal programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2025/2026
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La proposta si servirà del sistema IMI per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'attuazione della direttiva sarà riesaminata a distanza di un anno dalla scadenza per il suo recepimento. La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conclusioni.

La Commissione effettuerà una valutazione della direttiva a distanza di quattro anni dalla scadenza per il suo recepimento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti prevista dalla proposta si avvarrà del sistema IMI già esistente e gestito dalla Commissione (DG GROW). A tal fine, la proposta di direttiva amplia la portata del sistema IMI. Ciò richiede l'impiego di risorse per adattare il sistema IMI alle esigenze della direttiva proposta.

La presente proposta non modifica la modalità di gestione, il meccanismo di attuazione del finanziamento, le modalità di pagamento o la strategia di controllo già in atto per il sistema e utilizzati dalla Commissione.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il principale rischio individuato riguarda gli sforamenti in termini di tempi e costi in ragione di problemi imprevisi di attuazione informatica per quanto riguarda l'adattamento del sistema IMI. Tale rischio è mitigato dal fatto che il sistema IMI è già in funzione e che il dipartimento della Commissione competente ha una precedente esperienza nell'adattamento del sistema alle nuove esigenze operative.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La presente iniziativa non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La presente scheda finanziaria legislativa riguarda le spese del personale e gli acquisti, e per questo tipo di spesa si applicano le norme usuali.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁷⁵	di paesi EFTA ⁷⁶	di paesi candidati e potenziali candidati ⁷⁷	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2b	07 06 04: Protezione e promozione dei valori dell'Unione	Diss.	NO	NO	NO	NO

⁷⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito⁷⁸:

Gli stanziamenti già disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori sosterranno la presente iniziativa.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		2b	"Resilienza e valori"				
DG JUST			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (*nell'ambito dell'attuale QFP ⁷⁹)
<input checked="" type="checkbox"/> Stanziamenti operativi							
07 06 04: Protezione e promozione dei valori dell'Unione	Impegni	(1a)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Pagamenti	(2a)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸⁰							
		(3)					
TOTALE stanziamenti per la DG JUST	Impegni	=1a+1b +3	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3

⁷⁸ le azioni proposte saranno finanziate dalle dotazioni assegnate al programma di spesa pertinente per il periodo 2021-2027 e non richiederanno risorse finanziarie aggiuntive dal bilancio dell'Unione.

⁷⁹ Le future implicazioni finanziarie della presente iniziativa per gli anni successivi al 2027 non pregiudicano il QFP dopo il 2027.

⁸⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

☒ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Pagamenti	(5)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
○ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2b del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Pagamenti	=5+ 6	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
DG JUST								
<input checked="" type="checkbox"/> Risorse umane				0,513	0,513	0,513	0,513	2,052
<input checked="" type="checkbox"/> Altre spese amministrative						0,05	0,05	0,1
TOTALE DG JUST				0,513	0,513	0,563	0,563	2,152

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE 2b e 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,638	0,638	0,588	0,588	2,452
	Pagamenti	0,638	0,638	0,588	0,588	2,452

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁸¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 3 ⁸²																			
Sviluppo del modulo IMI	Sistema informatico	0,125	1	0,125	1	0,125												1	0,25
Mantenimento del modulo IMI	Sistema informatico						1	0,025	1	0,025								1	0,05
Totale parziale obiettivo specifico 3			1	0,125	1	0,125	1	0,025	1	0,025								2	0,3
TOTALE			1	0,125	1	0,125	1	0,025	1	0,025								2	0,3

⁸¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,513	0,513	0,513	0,513	2,052
Altre spese amministrative			0,05	0,05	0,1
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152

Esclusa la RUBRICA 7⁸³ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					

TOTALE	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁸³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	3	3	3	3
20 01 02 03 (delegazioni)				
01 01 01 01 (ricerca indiretta)				
01 01 01 11 (ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)				
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)				
XX 01 xx yy zz ⁸⁴	- in sede			
	- nelle delegazioni			
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)				
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
TOTALE	3	3	3	3

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Tre ETP destinati al segretariato del gruppo consultivo e all'assistenza del gruppo IMI per i contributi politici e commerciali sia durante l'attuazione del progetto che dopo la messa in funzione del modulo IMI.
Personale esterno	

⁸⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La Commissione utilizzerà i fondi già disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori per sostenere la presente iniziativa.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP
- comporta una revisione del QFP

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁸⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁸⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) Lo stesso per gli anni successivi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁶						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁸⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.